



LA CULTURA DELLA SICUREZZA IN AZIENDA E IL RUOLO DEL CONSULENTE DEL LAVORO



Ordine dei Consulenti del Lavoro
Provincia di Milano



Ordine dei Consulenti del Lavoro di Milano e ANCL UP Milano,
in collaborazione con Unica Formazione



22/05/2023

INDICE DEGLI ARGOMENTI

- *SOSPENSIONE DELL'ATTIVITÀ IMPRENDITORIALE: CASI DI APPLICAZIONE*
- *PREVENIRE LA SOSPENSIONE DELL'ATTIVITÀ: GLI ADEMPIMENTI OBBLIGATORI*
- *CULTURA DELLA PREVENZIONE: STRUMENTI APPLICATIVI E RISPARMIO CONTRIBUTIVO*
- *IL RUOLO DEL CONSULENTE DEL LAVORO.*



Ordine dei Consulenti del Lavoro
Provincia di Milano



BARBARA GARBELLI

*Consulente del Lavoro in Pavia e
membro del Centro Studi Nazionale ANCL*



STUDIO GARBELLI
Consulenza del lavoro, aziendale e tributaria

www.studiogarbelli.net

La **Legge 17 dicembre 2021, n. 215, di conversione** del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, recante *“Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili”* ha previsto diverse novità in merito alla sicurezza nei luoghi di lavoro, tanto da renderla quasi una *“miniriforma”* del D.Lgs. 81/08, Testo Unico della sicurezza sui luoghi di lavoro.

Le nuove misure consentono di intervenire in maniera più efficace sulle imprese che **non rispetteranno le norme di prevenzione** o che andranno ad impiegare **lavoratori in nero**.

Il provvedimento è intervenuto in modo specifico attraverso la modifica dell'**articolo 14 del Decreto Legislativo 81/2008**.





LAVORO NERO O IRREGOLARE

Il testo della legge specifica che l'Ispettorato Nazionale del Lavoro potrà adottare il **provvedimento di sospensione** dell'attività dell'impresa qualora **almeno il 10% dei lavoratori** presenti sul luogo di lavoro risulti occupato, al momento dell'accesso ispettivo, **in nero**, ossia *“senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro”* (precedentemente il riferimento era al 20%).






GRAVI VIOLAZIONI

La sospensione dell'attività scatta altresì in caso di **gravi violazioni** in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, anche senza la necessità di una “reiterazione” degli illeciti.

Le violazioni saranno individuate da un apposito decreto ministeriale; attualmente sono quelle indicate nel **nuovo Allegato I** al D.Lgs 81/2008:

- mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi (DVR);
- mancata elaborazione del Piano di Emergenza ed evacuazione;
- mancata formazione ed addestramento;
- mancata costituzione del servizio di prevenzione e protezione e nomina del relativo responsabile;
- mancata elaborazione piano operativo di sicurezza (POS);



- omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
- mancata fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall'alto e mancanza di protezioni verso il vuoto;
- mancata applicazione delle armature di sostegno, tranne le prescrizioni che si possono desumere dalla relazione tecnica di consistenza del terreno.

Vengono inoltre inseriti, tra le violazioni che fanno scattare la sospensione, anche:

- i lavori presso linee elettriche in mancanza di disposizioni organizzative e procedurali necessarie per la protezione dei lavoratori dai correlati rischi;
- la presenza di conduttori nudi in tensione senza disposizioni organizzative e procedurali mirate a garantire l'incolumità dei lavoratori in rapporto ai rischi collegati;
- la mancata protezione contro i contatti diretti ed indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale).



SOSPENSIONE DELL'ATTIVITA' IMPRENDITORIALE: casi di applicazione.

ALLEGATO I al D.Lgs 81/2008



L'importo delle somme aggiuntive è **raddoppiato** se, nei cinque anni precedenti, la stessa impresa ha già avuto un **provvedimento di sospensione**.

	FATTISPECIE	IMPORTO SOMMA AGGIUNTIVA
1	Mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi	Euro 2.500
2	Mancata elaborazione del Piano di Emergenza ed evacuazione	Euro 2.500
3	Mancata formazione ed addestramento	Euro 300 per ciascun lavoratore interessato
4	Mancata costituzione del servizio di prevenzione e protezione e nomina del relativo responsabile	Euro 3.000
5	Mancata elaborazione piano operativo di sicurezza (POS)	Euro 2.500
6	Mancata fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall'alto	Euro 300 per ciascun lavoratore interessato
7	Mancanza di protezioni verso il vuoto	Euro 3.000
8	Mancata applicazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica di consistenza del terreno	Euro 3.000
9	Lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi	Euro 3.000
10	Presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi	Euro 3.000
11	Mancanza protezione contro i contatti diretti ed indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale)	Euro 3.000
12	Omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo	Euro 3.000

SOSPENSIONE DELL'ATTIVITA' IMPRENDITORIALE: anche per le microimprese.

Anche la microimpresa che occupa un lavoratore in nero può incorrere nella sospensione dell'attività imprenditoriale: è questo ciò che emerge dalla nota 162 pubblicata dall'Ispettorato Nazionale del Lavoro lo scorso 24 gennaio, in risposta ad un dubbio interpretativo avanzato dal personale ispettivo in relazione ai contenuti dell'art.14,D.Lgs.81/08.



I contenuti della nota richiamata hanno chiarito un ulteriore aspetto applicativo del provvedimento, recentemente modificato dalla L.215/2021 di conversione del D.L.146/21: in tale contesto il Legislatore, abbassando la soglia percentuale di lavoro nero che comporta la sospensione imprenditoriale (da 20% a 10% del personale occupato), ha precisato che tale sanzione non è applicabile all'imprenditore che occupa il solo lavoratore in nero, derogando di fatto alle disposizioni generali.

SOSPENSIONE DELL'ATTIVITA' IMPRENDITORIALE: anche per le microimprese.

Tuttavia, al di fuori di questo contesto, la nuova versione dell'art.14 del D.Lgs.81/08 ha introdotto ulteriori inadempimenti che comportano la sospensione dell'attività imprenditoriale, fra cui (a titolo esemplificativo e non esaustivo):

- la mancata redazione del documento di valutazione dei rischi (DVR),
- la mancata istituzione del servizio di prevenzione e protezione.



Ed è proprio in questo contesto che si collocano i contenuti della nota 162 dell'INL: **ove la microimpresa, oltre ad occupare un solo lavoratore -non regolarmente comunicato agli organi preposti-, non sia in possesso del documento di valutazione dei rischi o del servizio di prevenzione e protezione scatta la sospensione dell'attività.**

SOSPENSIONE DELL'ATTIVITA' IMPRENDITORIALE: anche per le microimprese.

Pertanto l'occupazione del solo lavoratore "in nero" è solo un aspetto di una condizione di potenziale insicurezza ben più ampia: questo implica che la sospensione potrebbe scattare nel momento in cui il datore di lavoro è privo degli ulteriori adempimenti sanzionati in tal senso.

Quindi una società composta da almeno due soci per cui sono stati gestiti correttamente gli adempimenti obbligatori in materia di salute e sicurezza non subirà sospensione, mentre un'azienda individuale -non tenuta ad alcun adempimento- si troverà con la saracinesca temporaneamente abbassata.



PREVENZIONE SOSPENSIONE DELL'ATTIVITA': la check list degli adempimenti obbligatori.

La regolarità in materia di salute e sicurezza in ambiente di lavoro è la *conditio sine qua non* per poter accedere a diversi istituti, quali l'assunzione di lavoratori con contratti atipici o l'applicazione di agevolazioni contributive.



La mancata applicazione delle regole minime obbligatorie previste dal D.Lgs. 81/2008 implica il disconoscimento delle agevolazioni contributive e normative concesse dalla normativa vigente: a titolo esemplificativo (ma non esaustivo) possono essere citate le agevolazioni alle assunzioni, il credito di imposta per le attività di formazione 4.0 e le assunzioni con contratti atipici, quale il contratto a tempo determinato o a chiamata.

PREVENZIONE SOSPENSIONE DELL'ATTIVITA': la check list degli adempimenti obbligatori.



Come possiamo verificare di essere effettivamente in regola?

Gli step sono definiti in maniera puntuale dal D.Lgs. 81/2008 e possono essere sintetizzati nel seguente elenco, utile ad ogni datore di lavoro come vera e propria *checklist*:



1. Il primo adempimento in capo al datore di lavoro è quello di **redigere il documento di valutazione dei rischi (DVR)**; si tratta di una fotografia della realtà aziendale, mappa i rischi per la sicurezza, per la salute e trasversali tipici dell'azienda ed è adempimento obbligatorio per ogni datore di lavoro che occupa almeno un lavoratore, così come previsto dall'art.18 del D.Lgs.81/2008.

PREVENZIONE SOSPENSIONE DELL'ATTIVITA': la check list degli adempimenti obbligatori.

2. Lo step successivo consiste nella **nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP)**, previsto dall'art.17 del D.Lgs.81/2008. Si tratta della figura che coordina tutte le attività riguardanti la tutela della sicurezza in azienda e può essere individuato in un collaboratore interno all'azienda, un professionista esterno o, in alcuni casi, può coincidere con il datore di lavoro.



3. Ove l'attività lavorativa comporta potenziali rischi per la salute, il datore di lavoro organizza la sorveglianza sanitaria, nominandone il responsabile, ovvero il **Medico Competente (MC)**, in base alle previsioni degli artt.18, 25 e 41 del D.Lgs.81/2008. Il medico competente si occupa del piano di sorveglianza sanitaria, definendone prassi, scadenze, periodicità dei sopralluoghi e tipologia di visite mediche a cui adibire i lavoratori.

PREVENZIONE SOSPENSIONE DELL'ATTIVITA': la check list degli adempimenti obbligatori.

4. Si procede quindi con la **nomina degli addetti alle emergenze**, ai sensi degli articoli 18 e 43 del D.Lgs n. 81/08, ovvero addetto/i antincendio e addetto/i al primo soccorso. La nomina è definita dal datore di lavoro o dall'RSPP e possono essere scelti lavoratori dipendenti o soci. Ove questi soggetti abbiano già qualifica idonea (volontari del corpo dei vigili del Fuoco o volontari di pubblica assistenza) non sarà necessario procedere con le attività formative e di addestramento, diversamente la nomina diventa effettiva dalla compiuta formazione.



5. Ultima figura da definire per completare il quadro degli “attori della sicurezza” è quella del **Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)**, così come stabilito dall'art.47 del D.Lgs.81/2008. L'incarico è assunto da un lavoratore dipendente, che viene votato dai colleghi di lavoro per elezione; il lavoratore interessato ha facoltà di accettare o meno l'incarico ed in caso di rifiuto si potrà procedere con nuove elezioni o con l'individuazione dell'RLS territorialmente competente.

PREVENZIONE SOSPENSIONE DELL'ATTIVITA': la check list degli adempimenti obbligatori.



6. A questo punto il datore di lavoro definisce i **piani di informazione, formazione e (ove previsto) addestramento** così come stabilito dall'art.18 del D.Lgs.81/2008; ogni lavoratore è tenuto a frequentare i corsi di formazione e ogni lavoratore a cui è stata attribuita una nomina dovrà frequentare ulteriori corsi di formazione specifica.
7. Inoltre, se previsti dal DVR, il datore di lavoro fornisce ai lavoratori i dispositivi di protezione individuale, veri e propri strumenti di lavoro obbligatori che hanno una funzione protettiva contro eventuali infortuni.

Gli adempimenti sopra descritti, oltre a essere necessari per poter accedere agli istituti citati in premessa, costituiscono obbligo normativo sancito non soltanto dal D.Lgs. 81/2008, ma anche dalla Costituzione (articolo 41) e dal Codice Civile (articolo 2087); questo implica che il mancato rispetto delle previsioni di cui sopra comporta sanzioni anche in assenza di un evento dannoso, quale un infortunio o una malattia professionale.

COME EVITARE LA SOSPENSIONE DELL'ATTIVITA' IMPRENDITORIALE: la check list dei documenti utili



Recentemente L'Ispettorato Nazionale del Lavoro, con nota n. 162 del 24 gennaio 2023 precisa le condizioni per cui è possibile applicare la sospensione dell'attività imprenditoriale anche alle micro imprese. Analizziamo quali documenti è necessario che siano presenti nella sede operativa aziendale per evitare che ciò accada

1

DVR munito di data certa o, in caso di più sedi operative, frontespizio dello stesso (corredato di firme e data certa)

2

Documentazione attestante l'istituzione del servizio di prevenzione e protezione, corredata di nomina a RSPP esterno (ex art.32 D.Lgs.81/08), interno o RSPP Datore di Lavoro (allegato attestato frequenza corso di formazione ex art.34 D.Lgs.81/08 e Accordo Stato Regioni 21/12/2011)

3

Dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico

4

Manuale d'uso delle attrezzature di lavoro, da cui si evinca che i dispositivi di sicurezza, segnalazione e controllo non siano stati modificati o rimossi

5

Piano di emergenza ed evacuazione (PEE), obbligatorio, ex art.43 D.Lgs.81/08 per le aziende con dieci o più dipendenti e per quelle che svolgono attività soggette al controllo dei vigili del fuoco ai sensi del DPR 151/2011



PREVENZIONE SOSPENSIONE DELL'ATTIVITA' IMPRENDITORIALE

6

POS, obbligatorio nei cantieri di lavoro temporaneo

7

Ricevuta di consegna DPI anti caduta
ai lavoratori che svolgono attività in quota oltre i 2mt da terra,
ove non siano presenti misure di protezione collettiva

8

Notifica preventiva agli organi di vigilanza di lavori
che possono comportare un rischio connesso all'amianto

9

Elenco provvedimenti preventivi
adottati per l'esecuzione di lavori in prossimità di linee elettriche

10

Registro delle attività di addestramento (obbligatorio dal 21/12/2021 ex L.215/2021), previsto per le
seguenti attività:

1. addetti alla movimentazione manuale dei carichi
2. utilizzo DPI III categoria e otoprotettori
3. addetti agli spazi confinati
4. utilizzo sistemi di accesso a fune
5. preposti al montaggio di ponteggi
6. utilizzo attrezzature di lavoro nei casi previsti dall'Accordo Stato Regioni 22/02/12

Per maggiori informazioni contattaci www.studiogarbelli.net e iacriviti al canale Telegram StudioGarbelli





Ordine dei Consulenti del Lavoro
Provincia di Milano



LA SICUREZZA DEI LAVORATORI NELLE MICRO IMRESE

Il Testo Unico per la Salute e Sicurezza in ambiente di Lavoro, D.Lgs.81/2008, promuove il principio tale per cui ogni lavoratore ha diritto a tutte le tutele possibili in materia di salute e sicurezza, indipendentemente dalle dimensioni aziendali del contesto in cui presta la propria attività.

Lo stesso art. 2087 c.c. stabilisce che è preciso dovere di ogni imprenditore *“adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro”*.



All'interno del testo normativo, sono rinvenibili alcune disposizioni a sostegno delle imprese di modeste dimensioni, che possono agevolare un approccio costruttivo agli adempimenti obbligatori in materia di salute e sicurezza in ambiente di lavoro.

Sono citati interventi di semplificazione a livello:

- **gestionale**, come stabilito agli artt. 29 c.5,6, 6bis, 6ter, 6quater e 34 del D.Lgs. 81/2008;
- **formale**, come stabilito dall' art. 3 c. 13 del D.Lgs. 81/2008;
- **economico**, in base alle previsioni degli artt. 11 c.1,5 e 52 del D.Lgs. 81/2008
- **formativo**, così come previsto dagli artt. 9 e 11 del D.Lgs. 81/2008;
- **di investimento**, in funzione delle previsioni degli artt. 6 c.8 lett.m, 11 c.5, 30 c.5 bis e 6.





GLI INTERVENTI DI NATURA GESTIONALE

L'art.29 del D.Lgs. 81/2008 prevede la possibilità di adottare procedure cosiddette standardizzate: dal 1° giugno 2013 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha previsto la possibilità, per alcune specifiche realtà, di redigere il documento di valutazione dei rischi mediante procedure standard, definite e rese disponibili dal Ministero stesso

La procedura può essere applicata ad imprese che occupano fino a 10 lavoratori, con la possibilità di estendere tale facoltà anche alle imprese che occupano fino a 50 lavoratori, con esclusione di attività e settori ritenuti particolarmente a rischio*.

* Aziende industriali a rischio rilevante di cui all'art. 2 del D.L. n. 334/1999 e s.m.i.;
centrali termoelettriche;
impianti ed installazioni nucleari di cui agli artt. 7, 28 e 33 del D.L. n. 230/1995 e s.m.i.;
aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni;
aziende di cui all'art. 31, comma 6, lettere a), b), c), d) del D.Lgs. n. 81/2008;
aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi chimici, biologici, da atmosfere esplosive, cancerogeni, mutageni, connessi alla esposizione all'amianto (art. 29, comma 7, del D.Lgs. n. 81/2008)



L'art. 34 del D.Lgs. 81/2008 prevede inoltre la possibilità, in alcuni casi specifici, di far coincidere la figura dell' RSPD con quella del datore di lavoro.

Fatti salvi i casi in cui l' RSPD deve obbligatoriamente coincidere con una figura interna all'azienda ma distinta dal datore di lavoro, in base alle previsioni dell'allegato II del D.Lgs. 81/2008 il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti demandati al responsabile del servizio di prevenzione e protezione e, nello specifico, qualora l'azienda:

1. abbia natura artigiana, industriale, agricola e zootecnica e occupi meno di 30 lavoratori;
2. sia inquadrata nel settore della pesca e occupi meno di 20 lavoratori;
3. altre tipologie di aziende (residuali alle condizioni di cui in precedenza) e occupi meno di 200 lavoratori.

Il datore di lavoro, per rendere effettivo l'incarico ad RSPD sarà tenuto a **frequentare corsi di formazione** della durata da 16 a 48 ore a seconda della classe di rischio a cui l'attività appartiene, con ulteriore obbligo di aggiornamento quinquennale, i cui contenuti sono definiti dall'accordo Stato-Regioni.




GLI INTERVENTI DI NATURA FORMALE

Oltre a semplificazioni in campo gestionale, il Testo Unico prevede una semplificazione, anche di natura formale, in relazione alle peculiarità di alcuni settori.

Nello specifico, all'art.3, c.13 il D.Lgs. 81/2008 prevede per le aziende del comparto agricolo una semplificazione in relazione agli adempimenti relativi all'informazione, formazione e sorveglianza sanitaria previsti destinate ai lavoratori stagionali, ove l'attività non superi le cinquanta giornate lavorative e per un numero complessivo di lavoratori compatibile con gli ordinamenti colturali aziendali.

Inoltre i contratti collettivi territoriali definiscono, per queste tipologie di aziende, una regolamentazione precisa della figura del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, con lo scopo di rendere meno oneroso l'adempimento, mantenendolo pur sempre a tutela della forza lavorativa aziendale.



GLI INTERVENTI DI NATURA ECONOMICA

Il Legislatore, all'art. 11 del Testo Unico ha previsto alcune condizioni di accesso agevolato gli interventi per la salute e sicurezza in ambiente di lavoro che possano essere agevolati per le micro imprese.

Il comma 1, lettere a e b di tale articolo infatti prevede la possibilità di finanziare, per mezzo dell' Inail progetti di:

- investimento in materia di salute e sicurezza sul lavoro da parte delle piccole, medie e micro imprese;
- formazione specificamente dedicati alle piccole, medie e micro imprese;
- investimento e formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro rivolti in particolare alle piccole, medie e micro imprese volti a sperimentare soluzioni innovative e strumenti di natura organizzativa e gestionale ispirati ai principi di responsabilità sociale delle imprese.



GLI INTERVENTI DI NATURA FORMATIVA

Così come previsto dagli artt. 9 e 11 del Testo Unico in commento, a favore delle micro imprese possono essere svolte specifiche attività a scopo formativo.

Nello specifico l'art.9 prevede la possibilità in caso a queste aziende di accedere ad attività di consulenza e formazione, per la corretta gestione degli adempimenti obbligatori in materia di salute e sicurezza, da parte degli Enti pubblici nazionali con competenze in materia di salute e sicurezza; all'art.11 invece viene data possibilità, alle aziende di modeste dimensioni, di accedere in maniera agevolata a percorsi di formazione dedicati ai lavoratori occupati, per il mezzo di Inail e delle Regioni.



GLI INTERVENTI DI INVESTIMENTO

Il Legislatore supporta le micro imprese anche nelle attività di investimento in materia di sicurezza, oltre che di rispetto degli adempimenti obbligatori.

È in quest'ottica che mette a disposizione di queste realtà aziendali procedure semplificate per la redazione e gestione di modelli di organizzazione e gestione, facendole rientrare fra le attività finanziabili da parte di Inail.

Ma oltre a questa misura prevede anche la possibilità di finanziare (da parte di Inail) attività di investimento per l'introduzione di misure innovative per la gestione della salute e sicurezza in ambiente di lavoro.

L'innovazione, la tecnica, le procedure standardizzate pertanto risultano essere punti di forte attenzione per ogni tipologia di impresa, indipendentemente dalle dimensioni e dalle relative possibilità.

LA CULTURA DELLA PREVENZIONE: il regolamento sicurezza.

Accanto alle regole introdotte dal legislatore, ovvero alle vere e proprie “norme giuridiche”, abbiamo visto che vi sono tutta una serie di disposizioni interne, regole e procedure di cui l’azienda può dotarsi e che diventano vincolanti per l’azienda stessa e per chi vi opera al suo interno.

Tra queste disposizioni sono comprese quelle che riguardano la salute e sicurezza sul luogo di lavoro.



Attraverso l’adozione di procedure di sicurezza, il datore di lavoro può garantire una continua vigilanza e un continuo miglioramento della sicurezza nei luoghi di lavoro e del personale che opera al suo interno. **L’adozione di procedure rientra pertanto in un’ottica di miglioramento continuo.**

Partendo da quanto prevede l’articolo 30 sui modelli organizzativi, che, pur descrivendo un modello formalmente volontario, identifica indiscutibilmente quello che secondo il sistema giuridico è un “buon modello di gestione”, si può intuire quale debba essere l’approccio di un’azienda al “tema” delle procedure.

LA CULTURA DELLA PREVENZIONE: il regolamento sicurezza.

La norma specifica che *“il modello di organizzazione e di gestione idoneo [...] deve essere adottato ed efficacemente attuato, assicurando un sistema aziendale per l’adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:... f) alle attività di **vigilanza** con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori” e, “h) alle **periodiche verifiche** dell’applicazione e dell’efficacia delle procedure adottate”.*

Quindi, oltre a richiedere che venga effettuata la vigilanza sulle procedure, la normativa fa riferimento anche alle **periodiche verifiche** dell’efficacia delle procedure adottate.




Un valido sistema di prevenzione è infatti un sistema nel quale si procede periodicamente a revisionare le procedure sul piano della loro applicazione.

L’introduzione in azienda di una procedura che rimane solo «scritta» anziché realmente messa in pratica, non viene trasferita ai lavoratori e non viene fatta osservare, non dà alcun beneficio all’azienda e a coloro che ricoprono posizioni di garanzia neanche sul piano giuridico, potendo addirittura essere controproducente anche da quel punto di vista.

LA CULTURA DELLA PREVENZIONE: il regolamento sicurezza.

La giurisprudenza fotografa uno scenario applicativo in cui spesso la causa dell'infortunio è costituita dalla mancata valutazione dei rischi inerenti una specifica operazione e quindi la mancata individuazione di una procedura idonea; non bisogna poi dimenticare che a partire dal maggio del 2008 il Documento di Valutazione dei Rischi deve contenere anche *“l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri”*.

UN ESEMPIO
Cass. Pen. Sez. IV, 15 aprile 2010 n.14499



La Cassazione ha condannato un datore di lavoro il quale “per colpa, consistita nell'aver omesso di impartire le opportune disposizioni affinché i lavori di manutenzione sulla macchina impastatrice di calcestruzzo, alla quale era addetto il lavoratore infortunatosi, fossero eseguiti a macchina ferma e messa in sicurezza, aveva causato al lavoratore gravi lesioni alla gamba sinistra.”

La dinamica dell'infortunio era stata questa: il lavoratore, dovendo sostituire alcuni pezzi all'interno del mescolatore, era entrato dentro la vasca di mescolamento di una delle due macchine presenti in officina ed aveva preso ad operare dall'interno tenendo le gambe sul fondo, a contatto con la pala mescolatrice, previamente disattivata dal circuito elettrico.

LA CULTURA DELLA PREVENZIONE: il regolamento sicurezza.

Dell'operazione era stato informato il collega, addetto al funzionamento delle impastatrici. Quest'ultimo si era allontanato e, dopo oltre due ore, mentre il lavoratore era ancora all'interno dell'impastatrice, non visibile dall'esterno, era ritornato alla postazione di comando del macchinario e a quel punto, pensando che il lavoratore avesse terminato il suo intervento, aveva azionato il comando di avviamento dell'impastatrice, subito interrotto dalle grida del lavoratore, la cui gamba era stata afferrata dall'ingranaggio.

Al datore di lavoro era stato contestato di aver fatto eseguire i lavori di manutenzione sulla macchina impastatrice senza che questa fosse stata messa in sicurezza e di non aver individuato una procedura da seguire nel corso di interventi di manutenzione dei macchinari.

Secondo l'ispettore del lavoro, tale procedura avrebbe dovuto prevedere "l'indicazione analitica delle disposizioni di sicurezza da adottare, quali:

- a) la previa segnalazione dell'uomo al lavoro,
- b) la messa in sicurezza della macchina con disattivazione certa del circuito elettrico,
- c) l'informazione agli altri addetti della presenza dell'operaio nella vasca,
- d) il coordinamento di un preposto".



LA CULTURA DELLA PREVENZIONE: il regolamento sicurezza.

Secondo la Corte d'Appello era stata effettuata dal datore di lavoro “una impropria valutazione dei rischi inerenti la specifica operazione di manutenzione” e la causa dell'infortunio era da rinvenirsi “nell'assenza di coordinamento del personale dell'azienda durante l'esecuzione di tale operazione; ciò per la mancata previsione, da parte del datore di lavoro, di una specifica procedura di sicurezza circa gli interventi di manutenzione, sicché gli operai procedevano sulla base della loro esperienza, senza il necessario coordinamento e la dovuta informazione sui rischi.”



Secondo la Cassazione le disposizioni da prevedere per gli interventi manutentivi erano “comunque necessarie, malgrado la presenza dei dispositivi di sicurezza, in considerazione dell'eventualità di un loro mancato funzionamento. Proprio il verificarsi di una tale eventualità avrebbe dovuto esser prevista nel documento di valutazione del rischio connesso all'esecuzione di interventi di manutenzione, non potendo ritenersi appagante e decisiva la presenza dei dispositivi apposti sulla macchina, che avrebbero potuto disattivarsi per un guasto ovvero per un errato intervento umano.”

LA CULTURA DELLA PREVENZIONE: come far comunicare procedure e regolamenti HR e HSE



Le procedure per la gestione dell'infortunio



La procedure alcool e sostanze psicotrope



Le procedure per la corretta gestione del lavoro a turni (diurni e notturni)



Non solo sicurezza, ma anche ambiente...

Regolamento Car Policy

Il D.M. 12 dicembre 2000, modificato dal D.M. 3 marzo 2015, all'art. 24 prevede l'applicazione da parte dell'INAIL di una **riduzione del tasso medio di tariffa alle aziende che abbiano effettuato interventi per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro**, in aggiunta a quelli previsti dalla normativa in materia. Tali aziende hanno la possibilità di ottenere **uno sconto sul tasso applicato chiamato "oscillazione per prevenzione"**, riconosciuto dall'INAIL sul premio da versare.



L'INAIL infatti può riconoscere una riduzione del tasso medio di tariffa alle aziende che hanno realizzato interventi migliorativi per la prevenzione e la tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Per poter usufruire dell'agevolazione, il datore di lavoro deve essere:

- in regola con gli adempimenti contributivi ed assicurativi;
- in regola con le **disposizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro.**

L'ultimo requisito menzionato, si intende realizzato nel caso in cui siano state osservate tutte le disposizioni obbligatorie in materia di prevenzione infortuni e di salute sul lavoro, prendendo come riferimento la situazione aziendale alla data del **31 dicembre dell'anno precedente** rispetto a quello di presentazione della domanda.

i E' necessario tenere conto dell'azienda nel suo complesso e non delle singole PAT oggetto della domanda.



A quanto ammonta la riduzione?



Primi due anni dalla data di inizio attività della PAT	8% in misura fissa	
Dopo il primo biennio	Fino a 10 lavoratori/anno del triennio	28%
	Da 10,01 a 50 lavoratori/anno del triennio	18%
	Da 50,01 a 200 lavoratori/anno del triennio	10%
	Oltre i 200 lavoratori/anno del triennio	5%

La riduzione ha effetto solo per l'anno di presentazione della domanda e viene applicata in sede di regolazione del premio assicurativo dovuto per lo stesso anno, nella stessa misura per tutte le voci della PAT.

Qualora, in qualsiasi momento, vengano a mancare i requisiti necessari per il riconoscimento della riduzione, l'INAIL procede con l'**annullamento della riduzione stessa**, con la richiesta delle integrazioni dei premi dovuti e inoltre con l'applicazione delle sanzioni vigenti.



Come viene richiesto lo sconto?



Le aziende con dipendenti che hanno effettuato interventi per il miglioramento delle condizioni di sicurezza, possono chiedere una riduzione del premio assicurativo INAIL, presentando l'apposita **istanza telematica** di riduzione del tasso medio di tariffa – **modello OT/23** – entro il 28 febbraio (il 29 febbraio se bisestile) dell'anno successivo quello di effettuazione degli interventi.

Fac-simile del modello

MODULO DI DOMANDA per la riduzione del tasso medio per prevenzione ANNO 2023	
Modello esemplificativo a fini informativi. La domanda di riduzione deve essere presentata con l'apposito servizio online.	
SCHEDA INFORMATIVA GENERALE	
Denominazione o ragione sociale: <input type="text"/>	
Codice Ditta: <input type="text"/>	Codice Sede: <input type="text"/>
Sede Legale Indirizzo: Città: CAP:	N° P.A.T.: <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> Matricola INPS <input type="text"/>
Il sottoscritto _____ nato a _____ il _____, in qualità di _____ della Ditta sopra indicata	
CHIEDE	
la riduzione del tasso medio di tariffa prevista dall'articolo 23 delle Modalità per l'applicazione delle Tariffe dei premi approvate con decreto interministeriale 27 febbraio 2019.	
A tal fine, consapevole che, per effetto dell'art.76 del d.p.r. 445/2000, le dichiarazioni mendaci, le falsità negli atti o l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia e che la riduzione sarà annullata nel caso in cui il provvedimento sia stato adottato sulla base di dichiarazioni non veritiere	
DICHIARA	
1. di essere consapevole che la concessione del beneficio è subordinata all'accertamento degli obblighi contributivi ed assicurativi;	
2. che nei luoghi di lavoro di cui alla presente domanda:	
✓ sono rispettate le disposizioni in materia di prevenzione infortuni e di igiene nei luoghi di lavoro;	
✓ sono stati effettuati, nell'anno solare precedente, i seguenti interventi di miglioramento delle condizioni di sicurezza ed igiene sul lavoro.	



GLI INTERVENTI MIGLIORATIVI PER CUI È POSSIBILE PRESENTARE DOMANDA

A: PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI MORTALI (NON STRADALI)

- A-1: ambienti confinati e/o sospetti di inquinamento
- A-2: prevenzione del rischio di caduta dall'alto
- A-3: sicurezza macchine e trattori
- A-4: prevenzione del rischio elettrico
- A-5: prevenzione dei rischi da punture di insetto

B: PREVENZIONE DEL RISCHIO STRADALE

C: PREVENZIONE DELLE MALATIE PROFESSIONALI

- C-1: prevenzione del rischio rumore
- C-2: prevenzione del rischio chimico
- C-3: prevenzione del rischio radon
- C-4: prevenzione dei disturbi muscolo-scheletrici
- C-5: promozione della salute
- C-6: prevenzione del rischio microclimatico

D: FORMAZIONE, ADDESTRAMENTO, INFORMAZIONE

E: GESTIONE DELLA SALUTE E SICUREZZA: MISURE ORGANIZZATIVE

F: GESTIONE DELLE EMERGENZE E DPI

I settori di riferimento sono definiti dall'elenco visto in precedenza, dalla lettera A alla F, e ad ogni singolo intervento ricompreso nell'elenco viene attribuito un punteggio.

! Per poter accedere alla riduzione del tasso medio di tariffa è necessario aver effettuato interventi tali che la somma dei loro punteggi sia pari almeno a 100.

Qualora l'azienda abbia effettuato gli interventi solo su singole posizioni assicurative, il punteggio viene calcolato per ciascuna PAT e, quindi, sarà necessario raggiungere i 100 punti in riferimento alla singola PAT.



Per la sezione E, che riguarda le misure organizzative per la gestione della salute e sicurezza sul lavoro, e per l'intervento F-6, riguardante il piano per la gestione dell'emergenza in caso di incendio, è richiesta l'attuazione degli interventi su tutte le PAT in quanto, per garantire la massima efficacia prevenzionale, tali interventi devono essere applicati nell'azienda nel suo complesso. Pertanto il punteggio relativo a queste sezioni si intende conseguito per tutte le PAT.

!NOVITA' 2023!

Rispetto allo scorso anno le novità riguardano:

1. l'attribuzione di un punteggio maggiore pari a 70 punti per gli interventi A-1.2 e A-1.4, della sezione “prevenzione degli infortuni mortali (non stradali)”, rispetto al punteggio di 50 previsto nel modello OT23 per l'anno 2022;
2. la riformulazione dell'intervento A-3.2 della sezione “sicurezza macchine e trattori” che è stato circoscritto all'acquisto o al leasing di macchine che sostituiscono macchine obsolete eliminando, rispetto al precedente modello OT23 per l'anno 2022, il ricorso al noleggio di macchine sostitutive; è stato precisato inoltre che, al fine di evitare che le macchine obsolete sostituite possano essere reimmesse sul mercato, l'alienazione delle macchine deve intervenire esclusivamente tramite rottamazione;

!NOVITA' 2023!

3. la riformulazione dell'intervento C-4.2 della sezione "prevenzione dei disturbi muscolo-scheletrici", non prevedendo più il noleggio, ma solo l'acquisto o il contratto di leasing di macchine che effettuano fasi operative che comportano la movimentazione manuale dei carichi o la movimentazione di bassi carichi ad alta frequenza;
4. la riformulazione dell'intervento B1 prevedendo, in particolare per i veicoli aventi una massa massima superiore a 35 q.li, destinati al trasporto di merci e per i veicoli destinati al trasporto di più di nove persone, che la prova pratica può essere effettuata anche solo con simulatori di guida, senza la prova su strada o su pista necessaria per i veicoli aventi una massa massima uguale o inferiore a 35 q.li;
5. la riformulazione dell'intervento E17 relativo all'adozione di un sistema di rilevazione dei quasi infortuni per il quale è stato precisato che gli interventi di miglioramento, idonei a impedire il ripetersi degli eventi rilevati, devono essere attuati negli ambienti e sulle attrezzature di lavoro;

6. l'inserimento dell'intervento E-19

Approfondiamo nelle SLIDE successive!

E-19	L'azienda ha adottato o mantenuto un modello organizzativo e gestionale di cui all'art.30 del d.lgs. 81/08 e s.m.i. asseverato in conformità alla norma UNI 11857-1 "Adozione ed efficace attuazione dei Modelli di Organizzazione e Gestione della salute e sicurezza sul lavoro - Agenzie di viaggio, servizi di pulizia e disinfestazione, società di formazione, consulenza, servizi al lavoro e servizi di investigazione privata e di informazione commerciale - Parte 1: Modalità di asseverazione da parte di Organismi Paritetici".	100
	Note: Intervento da adottare su tutte le PAT e selezionabile solo dalle imprese che operano nel settore previsto dall'intervento: Grande Gruppo 0 e Gruppo 3600. Documentazione ritenuta probante: 1. Attestato di asseverazione datato nel 2022.	

7. la riformulazione dell'intervento F2, previsto per aziende per le quali non è obbligatoria l'adozione di un defibrillatore, estendendo la validità dei corsi di formazione BLS-D sull'utilizzo dell'apparecchio ad un biennio (2021 -2022);
8. la modifica dell'intervento F-3 prevedendo l'attuazione di almeno due delle misure di protezione per i dipendenti dal rischio rapine elencate nell'intervento medesimo

!NOVITA' 2023!

L'intervento **E-19** prevede nello specifico che *“L'azienda ha adottato o mantenuto un modello organizzativo e gestionale di cui all'art.30 del d.lgs. 81/08 e s.m.i. asseverato in conformità alla norma UNI 11857-1 "Adozione ed efficace attuazione dei Modelli di Organizzazione e Gestione della salute e sicurezza sul lavoro - Agenzie di viaggio, servizi di pulizia e disinfestazione, società di formazione, consulenza, servizi al lavoro e servizi di investigazione privata e di informazione commerciale - Parte 1: Modalità di asseverazione da parte di Organismi Paritetici”*.

Gli interventi in linea con questa nuova disposizione prevedono il raggiungimento automatico dei 100 punti complessivi e permette quindi di accedere al modello OT23, producendo effetti anche per i 5 anni successivi, ove le procedure di organizzazione e gestione vengano rispettate, aggiornate e monitorate con costanza.

L'introduzione di un modello di organizzazione e gestione, così come previsto dall'art.30 D.Lgs.81/2008, prevede che debba essere adottato ed efficacemente attuato assicurando un sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:

1. al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
2. alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
3. alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
4. alle attività di sorveglianza sanitaria;
5. alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;
6. alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
7. alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
8. alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.



!NOVITA' 2023!

La struttura di questo modello, parzialmente assimilabile da un lato ad una regolamentazione aziendale e dall'altro ad una procedura anti contagio (che i datori di lavoro hanno introdotto nei propri ambienti di lavoro da oltre due anni), permette un intervento diretto da parte del Consulente del Lavoro che, in sinergia con il consulente in materia di sicurezza ed il datore di lavoro può creare un modello di organizzazione e gestione che di fatto diventa un abito cucito su misura dell'imprenditore.



Per concludere, il modello OT23 non si configura soltanto come una modalità di richiesta della riduzione del tasso applicato all'impresa o al professionista, ma diventa una vera e propria occasione per avvicinare il datore di lavoro ad un nuovo concetto di salute e sicurezza, permettendo al Consulente del Lavoro di utilizzare al meglio tutti gli strumenti che ha in dotazione nella sua “cassetta degli attrezzi”.

LA CULTURA DELLA PREVENZIONE: il modello OT23 e le aree di intervento del CDL.

A	PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI MORTALI (NON STRADALI)	Punti	Limitazioni	Bonus (+10)
A-1	<p>AMBIENTI CONFINATI E/O SOSPETTI DI INQUINAMENTO</p> <p>Ai fini della presente sezione per "ambienti confinati e/o sospetti di inquinamento" si intendono quelli rientranti nell'ambito di applicazione del d.p.r. 177/2011 (rispettivamente, ambienti di cui agli articoli 66 e 121 del d.lgs. 81/2008 e ambienti di cui all'allegato IV, punto 3, del medesimo decreto)</p>			
A-1.1 (P)	<p>L'azienda ha acquistato e installato permanentemente sistemi per la rilevazione e l'analisi del livello di ossigeno e della concentrazione di gas tossici, esplosivi ed asfissianti, installati in postazione fissa negli ambienti confinati e/o sospetti di inquinamento</p> <p>Note: Ai fini dell'attuazione dell'intervento i sistemi devono essere stati acquistati nell'anno 2021 o nei 3 anni precedenti e devono essere stati utilizzati nell'anno 2021.</p> <p>Documentazione ritenuta probante:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Relazione descrittiva dell'intervento effettuato datata e firmata entro la data di presentazione della domanda da cui si evinca: <ul style="list-style-type: none"> ○ il ciclo produttivo dell'impresa ○ il tipo di attività/fase lavorativa svolta negli ambienti confinati e/o sospetti di inquinamento ○ la descrizione dei sistemi acquistati con evidenza dei gas campionati • Fattura di acquisto dei sistemi emessa nell'anno 2021 o nei 3 anni precedenti • Evidenze dell'utilizzo dei sistemi nell'anno 2021 	80		GG 2, 3, 6 G 0400
A-1.2 (P)	<p>L'azienda ha acquistato dispositivi per il rilevamento di reti tecnologiche di servizi, sottoservizi e attrezzature interrati</p> <p>Note: Ai fini dell'attuazione dell'intervento l'azienda deve aver acquistato sistemi atti a rilevare o localizzare tubazioni metalliche e non, serbatoi, cavi elettrici di potenza ed altre tipologie di linee conduttrici di corrente, ecc. non visibili in superficie, il cui danneggiamento potrebbe generare situazioni pericolose nelle attività di scavo o di accesso a zone interrate con la possibile presenza di reti tecnologiche. I sistemi devono essere stati acquistati nell'anno 2021 o nei 3 anni precedenti e devono essere stati utilizzati nell'anno 2021.</p> <p>Documentazione ritenuta probante:</p>	50		GG 3

LA CULTURA DELLA PREVENZIONE: il modello OT23 e le aree di intervento del CDL.

	<ul style="list-style-type: none"> Relazione descrittiva dell'intervento effettuato datata e firmata entro la data di presentazione della domanda da cui si evinca: <ul style="list-style-type: none"> il ciclo produttivo dell'impresa il tipo di attività/fase lavorativa svolta che comporta l'effettuazione di scavi o l'accesso a zone interrate la descrizione dei dispositivi acquistati Fattura di acquisto dei dispositivi emessa nell'anno 2021 o nei 3 anni precedenti Evidenze dell'utilizzo dei dispositivi nell'anno 2021 			
A-1.3	<p>L'azienda ha acquistato uno o più sistemi per l'agevole e sicuro salvataggio di operatori che lavorano in ambienti confinati e/o sospetti di inquinamento</p> <p>Note: Ai fini dell'attuazione dell'intervento l'azienda deve aver acquistato nell'anno 2021 uno o più sistemi di recupero; nel caso di recupero in verticale per la discesa e la risalita del lavoratore, i sistemi devono essere costituiti da un dispositivo di ancoraggio e dal relativo sistema di arresto della caduta.</p> <p>Documentazione ritenuta probante:</p> <ul style="list-style-type: none"> Relazione descrittiva dell'intervento effettuato datata e firmata entro la data di presentazione della domanda da cui si evinca: <ul style="list-style-type: none"> il ciclo produttivo dell'impresa il tipo di attività/fase lavorativa svolta negli ambienti confinati e/o sospetti di inquinamento la descrizione dei sistemi acquistati Fattura di acquisto dei sistemi datata 2021 	70		GG 2, 3, 6 G 0400
A-1.4	<p>L'azienda ha effettuato attività di formazione nel campo degli ambienti confinati e/o sospetti di inquinamento e l'addestramento alle azioni di recupero e salvataggio</p> <p>Note: L'attività di formazione e addestramento deve avere una durata minima di 8 ore di cui almeno 4 dedicate all'addestramento per il recupero e il salvataggio in ambienti confinati. L'addestramento deve essere svolto mediante una simulazione fisica che riproduca fasi di lavoro, situazioni di pericolo e modalità di spostamento negli ambienti confinati e/o sospetti di inquinamento.</p> <p>Documentazione ritenuta probante:</p>	50		GG 2, 3, 6 G 0400

LA CULTURA DELLA PREVENZIONE: il modello OT23 e le aree di intervento del CDL.

	<ul style="list-style-type: none"> • Relazione datata e firmata entro la data di presentazione della domanda da cui si evinca il tipo di attività/fase lavorativa svolta negli ambienti confinati e/o sospetti di inquinamento • Descrizione del progetto formativo con evidenza dell'ambiente confinato o della modalità di simulazione utilizzata nell'attività di addestramento • Elenchi presenze firmati nel 2021 dai lavoratori partecipanti all'attività di formazione e addestramento • Materiale didattico utilizzato nel percorso formativo 			
A-1.5 (P)	<p>L'azienda ha acquistato dispositivi e/o robot atti a eliminare o ridurre la presenza dell'uomo all'interno di ambienti confinati e/o sospetti di inquinamento</p> <p>Note: L'intervento si intende realizzato se l'azienda ha acquistato nell'anno 2021 almeno un dispositivo (ad es. trivelle perforanti, cannoni ad aria compressa, lance o ugelli per lavaggio, dispositivi per mescolamento ecc.) o un robot (ad es. per ispezioni, per pulizia in remoto, per lavaggio ecc.) atti a eliminare o ridurre la presenza dell'uomo all'interno di ambienti sospetti di inquinamento e/o di ambienti confinati. Per robot si intendono manipolatori automatici multifunzione riprogrammabili, programmabili su 3 o più assi, sia fissi in una postazione, sia mobili o trasferibili per eseguire lavorazioni di pulizia, lavaggio o altro in ambienti confinati.</p> <p>I dispositivi e/o robot devono essere stati acquistati nell'anno 2021 o nei 3 anni precedenti e devono essere stati utilizzati nell'anno 2021</p> <p>Documentazione ritenuta probante:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Relazione descrittiva dell'intervento effettuato datata e firmata entro la data di presentazione della domanda da cui si evinca: <ul style="list-style-type: none"> ○ il ciclo produttivo dell'impresa ○ il tipo di attività/fase lavorativa svolta negli ambienti confinati e/o sospetti di inquinamento ○ la descrizione dei dispositivi/robot acquistati ○ la descrizione delle modalità con le quali si è ridotta o eliminata la presenza dell'uomo all'interno degli ambienti confinati e/o sospetti di inquinamento • Fattura di acquisto dei dispositivi emessa nell'anno 2021 o nei 3 anni precedenti • Evidenze dell'utilizzo dei dispositivi nell'anno 2021 	80		GG 2, 3, 6 G 0400

LA CULTURA DELLA PREVENZIONE: il modello OT23 e le aree di intervento del CDL.

A-2 PREVENZIONE DEL RISCHIO DI CADUTA DALL'ALTO				
A-2.1	L'azienda ha installato, su edifici di cui ha la disponibilità giuridica, ancoraggi fissi e permanenti destinati e progettati per ospitare uno o più lavoratori collegati contemporaneamente e per agganciare i componenti di sistemi anti caduta			
	<p>Note: Gli ancoraggi finanziabili sono quelli conformi alla norma Uni 11578:2015 e riferibili alle categorie A, C, e D della stessa e caratterizzati dall'essere fissi e non trasportabili in accordo con quanto riportato nella Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 3 del 13/02/2015 (sistemi che non seguono il lavoratore alla fine del lavoro, ma restano fissati alla struttura, ancorché taluni componenti del sistema siano "rimovibili", perché ad esempio avvitati ad un supporto).</p> <p>Gli ancoraggi devono essere fissati permanentemente "su" o "nella" struttura/opere di costruzione costituenti i luoghi di lavoro di cui il datore di lavoro dell'impresa richiedente ha la disponibilità giuridica.</p> <p>Documentazione ritenuta probante:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Relazione descrittiva dell'intervento effettuato datata e firmata entro la data di presentazione della domanda • Fatture di acquisto e installazione degli ancoraggi con evidenza di marca e modello, relative all'anno 2021 • Dichiarazione del datore di lavoro che attesti l'assenza di normativa regionale o che l'intervento non ricade nell'ambito dell'obbligo fissato dalla normativa regionale • Dichiarazione di conformità alla norma UNI 11578:2015 			
A-2.2	L'azienda ha installato, in o su edifici di cui ha la disponibilità giuridica, scale fisse per l'accesso occasionale a postazioni di lavoro elevate			
	<p>Note: L'intervento è relativo all'installazione di scale fisse, realizzate a regola d'arte, per l'accesso a postazioni in cui è necessario accedere occasionalmente per eseguire lavori temporanei e di breve durata, con l'obiettivo di migliorare il livello di sicurezza rispetto alle condizioni di accesso già esistenti (es. eliminazione dell'uso di scale movibili, sostituzione di scala a pioli con scala a gradini, ecc.).</p> <p>Documentazione ritenuta probante:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Relazione, datata e firmata entro la data di presentazione della domanda, contenente: 			

LA CULTURA DELLA PREVENZIONE: il modello OT23 e le aree di intervento del CDL.

	<ul style="list-style-type: none"> o la descrizione degli edifici e delle strutture interessati dall'intervento e delle modalità di accesso alle postazioni elevate prima e dopo la realizzazione dell'intervento o la documentazione fotografica e la planimetria ante e post intervento realizzato o l'indicazione delle attività da svolgere nella postazione elevata da cui si evinca l'occasionalità di accesso <ul style="list-style-type: none"> • Fatture relative alla realizzazione o all'acquisto e all'installazione della scala fissa emesse nel 2021 			
A-3	SICUREZZA MACCHINE E TRATTORI			
A-3.1	<p>L'azienda ha acquistato e installato dispositivi di protezione progettati per il rilevamento automatico delle persone, utili alla prevenzione di incidenti e infortuni, quali rilevatori di prossimità, rilevatori di movimento, tappeti sensibili e simili</p> <p>Documentazione ritenuta probante:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Relazione descrittiva dell'intervento effettuato firmata dal datore di lavoro e datata entro la data di presentazione della domanda • Fatture di acquisto e installazione dei dispositivi con evidenza di marca e modello, relative all'anno 2021 	50		
A-3.2	<p>L'azienda ha sostituito con analoghe macchine conformi alla direttiva 2006/42/CE, recepita in Italia dal d.lgs. 17/2010, una o più macchine messe in servizio anteriormente al 21 settembre 1996 e rispondenti ai requisiti generali di sicurezza di cui all'allegato V del d.lgs. 81/08 e s.m.i.</p> <p>Note: L'intervento è alternativo all'intervento C-1.1. Per la definizione di "macchina" si precisa che ai fini del presente intervento con il termine "macchine" si intende:</p> <ul style="list-style-type: none"> • un insieme equipaggiato o destinato ad essere equipaggiato di un sistema di azionamento diverso dalla forza umana o animale diretta, composto di parti o di componenti, di cui almeno uno mobile, collegati tra loro solidamente per un'applicazione ben determinata • un insieme di cui al punto precedente, al quale mancano solamente elementi di collegamento al sito di impiego o di allacciamento alle fonti di energia e di movimento 	80		

LA CULTURA DELLA PREVENZIONE: il modello OT23 e le aree di intervento del CDL.

	<ul style="list-style-type: none"> • un insieme di cui ai punti precedenti, pronto per essere installato e che può funzionare solo dopo essere stato montato su un mezzo di trasporto o installato in un edificio o in una costruzione • insiemi di macchine di cui ai punti precedenti, o di quasi-macchine, di cui all'art. 2 lettera g) del d.lgs. 17/2010, che per raggiungere uno stesso risultato sono disposti e comandati in modo da avere un funzionamento solidale • un insieme di parti o di componenti, di cui almeno uno mobile, collegati tra loro solidalmente e destinati al sollevamento di pesi e la cui unica fonte di energia è la forza umana diretta <p>Sulla base di quanto sopra si precisa che possono rientrare nella precedente definizione di "macchina" anche attrezzature di lavoro che al momento della fabbricazione o dell'acquisto da parte dell'azienda non erano considerate tali dalla normativa vigente.</p> <p>Le macchine sostituite devono essere alienate tramite:</p> <ul style="list-style-type: none"> • permuta (presso il rivenditore della nuova macchina) o vendita, per le macchine immesse sul mercato successivamente alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento della direttiva 98/37/CE (ex 89/392/CEE e s.m.i.); in questo caso è comunque facoltà dell'impresa rottamare le macchine sostituite; • sola rottamazione, per le macchine immesse sul mercato antecedentemente alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento della specifica direttiva comunitaria 98/37/CE (ex 89/392/CEE e s.m.i.). <p>Documentazione ritenuta probante:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Libretti della macchina sostituita e della macchina sostitutiva (qualora l'azienda non possieda il libretto della macchina sostituita è necessario che invii quantomeno i dati tecnici) • Fatture di acquisto o di noleggio/leasing della macchina sostitutiva, relative all'anno 2021 • Dichiarazione CE di conformità della macchina sostitutiva • Evidenze dell'alienazione nell'anno 2021 della macchina sostituita 			
A-3.3	<p>L'azienda ha adottato procedure lock out – tag out (LOTO) per garantire la sicurezza dell'operatore nelle fasi di pulizia, manutenzione, regolazione, riparazione e ispezione delle macchine e delle altre attrezzature di lavoro</p> <p>Note: Con il termine lock out – tag out (LOTO) si intendono specifiche procedure operative, conformi allo standard OSHA 29 CFR 1910.147, atte a garantire che, prima dell'intervento sulle macchine e sulle altre</p>	70		

LA CULTURA DELLA PREVENZIONE: il modello OT23 e le aree di intervento del CDL.

	<p>attrezzature di lavoro, le fonti di energia siano isolate e le energie immagazzinate siano dissipate in modo tale da prevenire che il rilascio di tale energie causi l'avviamento inatteso o altri possibili eventi pericolosi.</p> <p>Documentazione ritenuta probante:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Procedure aziendali lock out – tag out • Documentazione comprovante l'attuazione delle procedure nell'anno solare 2021 			
A-3.4	<p>L'azienda ha installato, su macchine operatrici semoventi di sua proprietà, dispositivi supplementari per assicurare/migliorare la visibilità della zona di lavoro</p> <p>Note: Ai fini dell'attuazione dell'intervento l'azienda deve aver acquistato dispositivi costituiti da un hardware ed eventuale software di gestione, p.es. telecamere con monitor. I dispositivi considerati sono quelli che realizzano una visibilità indiretta della zona di lavoro e che possono essere installati sulla macchina operatrice semovente.</p> <p>Documentazione ritenuta probante:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Relazione dell'intervento effettuato comprendente la descrizione delle attività aziendali e l'identificazione delle macchine interessate nonché la descrizione del campo di visibilità ante e post intervento, datata e firmata entro la data di presentazione della domanda • Documentazione attestante le caratteristiche dei dispositivi installati • Fatture di acquisto e installazione dei dispositivi emesse nel 2021 	70		<p>GG 9 G 7100 STG 1110, 1120</p>
A-3.5	<p>L'azienda ha installato barriere materiali fisse per la separazione delle aree e percorsi pedonali dalle aree di lavoro di macchine operatrici o in cui è prevista la circolazione di macchine semoventi o veicoli</p> <p>Note: Ai fini dell'attuazione dell'intervento l'azienda deve aver acquistato e installato un dispositivo che costituisca una barriera in grado di creare delle aree di sicurezza per il transito pedonale.</p> <p>Documentazione ritenuta probante:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Relazione dell'intervento effettuato comprendente la descrizione delle attività aziendali e l'identificazione degli ambienti di lavoro interessati corredata di planimetria e fotografie, datata e firmata entro la data di presentazione della domanda • Scheda tecnica delle barriere installate • Fatture di acquisto e installazione delle barriere emesse nel 2021 	70		

LA CULTURA DELLA PREVENZIONE: il modello OT23 e le aree di intervento del CDL.

A-3.6	<p>L'azienda ha sostituito uno o più trattori agricoli o forestali obsoleti di sua proprietà con nuovi trattori dotati di cabina ROPS</p> <p>Note: L'intervento si riferisce alla sostituzione di uno o più trattori di proprietà aziendale immessi per la prima volta sul mercato in data antecedente al 1 gennaio 2000 con acquisto di nuovi trattori omologati in conformità al regolamento UE 167/2013 e dotati di cabina ROPS già prevista in fase di omologazione dal fabbricante del trattore. I trattori sostituiti devono essere stati oggetto di rottamazione.</p> <p>Documentazione ritenuta probante:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Documentazione attestante la proprietà e l'età dei trattori sostituiti • Documentazione attestante la rottamazione dei trattori sostituiti • Documentazione fotografica relativa ai trattori sostituiti • Fatture di acquisto dei trattori emesse nel 2021 con evidenza del modello e della presenza della cabina ROPS • Certificato di conformità al tipo omologato di cui al regolamento UE 167/2013 	80		STG 1110, 1120
A-4 PREVENZIONE DEL RISCHIO ELETTRICO				
A-4.1	<p>L'azienda ha effettuato nel corso dell'anno 2021 un'analisi termografica a una o più parti di impianto elettrico e ha conseguentemente attuato le opportune azioni correttive</p> <p>Note: L'intervento si riferisce a parti di impianto quali quadri elettrici, quadri di comando e trasformatori. Il rilievo termografico e l'interpretazione e valutazione dei dati rilevati devono essere eseguiti da persone certificate in accordo ai Livelli 1 e 2 previsti dalla norma UNI EN ISO 9712. Ogni punto oggetto di analisi termografica deve essere corredato da foto nel campo visibile e infrarosso.</p> <p>Documentazione ritenuta probante:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Report dell'analisi termografica, corredato da foto nel campo visibile e infrarosso, datato e firmato nel 2021 da persona certificata almeno di Livello 2 secondo la norma UNI EN ISO 9712 • Per la persona che ha condotto il rilievo termografico sul campo: evidenza del nome e cognome e della certificazione almeno di Livello 1, metodo TT (Termografia a infrarossi) secondo la norma UNI EN ISO 9712 	60		

LA CULTURA DELLA PREVENZIONE: il modello OT23 e le aree di intervento del CDL.

	<ul style="list-style-type: none"> Per la persona che ha redatto il report di analisi, evidenza del nome e cognome e della certificazione almeno di Livello 2, metodo TT (Termografia a infrarossi) secondo la norma UNI EN ISO 9712 Evidenze dell'attuazione delle eventuali azioni correttive poste in atto (ad es. fatture, schede di intervento, ecc.) 			
A-5	PREVENZIONE DEI RISCHI DA PUNTURE DI INSETTO			
A-5.1 (P)	<p>L'azienda ha attuato un'attività di prevenzione dei rischi da punture di imenotteri che prevede:</p> <ul style="list-style-type: none"> individuazione dei soggetti allergici o a rischio da parte del medico competente mediante specifica scheda anamnestica identificazione lavoratori allergici o a rischio con targhetta o piastrina formazione sui comportamenti da adottare per prevenire il rischio da punture di imenotteri messa a disposizione di farmaci autosomministrabili o somministrabili da personale addestrato informazione e addestramento all'autosomministrazione o somministrazione del farmaco da parte di personale "laico" <p>Note: L'intervento è volto alla riduzione dei rischi derivanti dalle possibili reazioni allergiche conseguenti alle punture di imenotteri (quali api, vespe, ecc.) a cui possono essere esposti principalmente i lavoratori che svolgono la loro attività all'aria aperta. Per personale "laico" si intende il personale non sanitario appositamente addestrato a intervenire in questi eventi.</p> <p>Documentazione ritenuta probante:</p> <ul style="list-style-type: none"> Relazione descrittiva dell'attività svolta dall'impresa, datata e firmata entro la data di presentazione della domanda Relazione complessiva, relativa al 2021 o ai 3 anni precedenti, sulla formazione erogata ai lavoratori sui comportamenti da adottare e sulle valutazioni effettuate dal medico competente Evidenze delle attività di informazione e addestramento all'autosomministrazione/somministrazione svolte nell'anno 2021 e rivolte ai lavoratori allergici o a rischio Fatture di acquisto farmaci per autoterapia di urgenza emesse nell'anno 2021 	60		<p>G 1100 G 1200 GG 3 G 0400</p>

LA CULTURA DELLA PREVENZIONE: il modello OT23 e le aree di intervento del CDL.

B	PREVENZIONE DEL RISCHIO STRADALE	Punti	Limitazioni	Bonus (+10)
B-1	<p>Il personale che durante l'attività lavorativa fa uso di veicoli a motore personalmente condotti ha effettuato uno specifico corso teorico-pratico di guida sicura</p> <p>Note: Il corso di guida sicura deve essere stato frequentato nell'anno 2021 da almeno il 30% del personale dell'azienda addetto all'autotrasporto o che comunque utilizzi a vario titolo veicoli aziendali. Il corso deve comprendere una parte teorica e una parte di prove di guida. L'eventuale utilizzo di simulatori deve essere comunque affiancato da una prova pratica su strada o su pista; la prova al simulatore non può pertanto sostituire la prova pratica su strada. Quanto al contenuto dei corsi, un programma completo può comprendere, ad esempio, le seguenti tematiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> • posizione corretta di guida • uso dei comandi • nozioni di sottosterzo e sovrasterzo • corretta impostazione delle traiettorie in curva • frenata e frenata di emergenza • manovra di emergenza per evitare ostacoli • controllo della perdita di stabilità del veicolo • guida in condizioni di ridotta aderenza • confronto di comportamento in presenza e in assenza delle tecnologie di sicurezza • effetti dei trasferimenti di carico sulla dinamica del veicolo <p>Ai fini della realizzazione dell'intervento sono ammissibili i corsi che trattano, tra le tematiche sopra indicate, almeno le seguenti: posizione corretta di guida, nozioni di sottosterzo e sovrasterzo, frenata e frenata di emergenza, manovra di emergenza per evitare ostacoli.</p> <p>Per quanto riguarda la verifica della competenza del soggetto e/o dei docenti erogatori dei corsi di guida sicura deve emergere che tali soggetti possiedono un'esperienza superiore a quella di base nella guida di autoveicoli e nella docenza nell'ambito della guida sicura.</p> <p>Documentazione ritenuta probante:</p>	60		GG 9

LA CULTURA DELLA PREVENZIONE: il modello OT23 e le aree di intervento del CDL.

	<ul style="list-style-type: none"> • Programmi, datati nel 2021, dei corsi di formazione svolti nel medesimo anno 2021, con indicazione del soggetto erogatore • Elenco presenze, datato nel 2021 e firmato dai lavoratori partecipanti • Elenco lavoratori adibiti all'autotrasporto o comunque addetti all'utilizzo dei veicoli aziendali • Elenco, datato e firmato nel 2021, dei veicoli utilizzati dall'azienda nel medesimo anno 2021 			
B-2	<p>L'azienda ha fornito un servizio di trasporto casa-lavoro con mezzi di trasporto collettivo integrativo di quello pubblico</p> <p>Note: L'intervento è alternativo all'intervento B-3. L'intervento prevede che l'azienda organizzi, avvalendosi di ditte esterne, un servizio di trasporto collettivo per i propri dipendenti per il tragitto casa-lavoro o comunque un servizio che sia integrativo di quello fruibile con i mezzi pubblici per il cosiddetto <i>ultimo chilometro</i>; tale tragitto riguarda il collegamento finale fra i punti di arrivo di mezzi pubblici e il luogo di lavoro e può essere realizzato, per esempio, con servizi navetta. Il servizio di trasporto deve essere stato attivato o mantenuto attivo nell'anno 2021 mentre il contratto può essere stato stipulato anche precedentemente.</p> <p>Documentazione ritenuta probante:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Contratto stipulato fra l'azienda e la ditta che effettua il servizio; il contratto deve riferirsi all'anno 2021 e riportare indicazioni riguardanti i mezzi utilizzati, i tragitti e gli orari • Evidenze dell'attuazione del contratto nell'anno 2021 	70	<i>Non selezionabile insieme a B-3</i>	
B-3	<p>L'azienda ha fornito un servizio di trasporto casa-lavoro con mezzi di trasporto collettivo integrativo di quello pubblico per i lavoratori che operano in orario notturno</p> <p>Note: L'intervento è alternativo all'intervento B-2. L'intervento prevede che l'azienda organizzi, avvalendosi di ditte esterne, un servizio di trasporto collettivo per i propri dipendenti per il tragitto casa-lavoro o comunque un servizio che sia integrativo di quello fruibile con i mezzi pubblici per il cosiddetto <i>ultimo chilometro</i>; tale tragitto riguarda il collegamento finale fra i punti di arrivo di mezzi pubblici e il luogo di lavoro. Ai fini dell'attuazione dell'intervento, il servizio di trasporto deve prevedere corse tra le ore 22:00 e le ore</p>	80	<i>Non selezionabile insieme a B-2</i>	

LA CULTURA DELLA PREVENZIONE: il modello OT23 e le aree di intervento del CDL.

	<p>5:00 del mattino in funzione dell'articolazione dei turni aziendali. Il servizio di trasporto deve essere stato attivato o mantenuto nell'anno 2021, mentre il contratto può essere stato stipulato anche precedentemente.</p> <p>Documentazione ritenuta probante:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Contratto stipulato fra l'azienda e la ditta che effettua il servizio; il contratto deve riferirsi all'anno 2021 e riportare indicazioni riguardanti i mezzi utilizzati, i tragitti e gli orari • Evidenze dell'attuazione del contratto nell'anno 2021 			
B-4	<p>L'azienda ha partecipato, nell'ambito di specifici accordi e convenzioni con gli enti competenti, alla realizzazione di interventi volti al miglioramento della sicurezza delle infrastrutture stradali in prossimità del luogo di lavoro quali ad esempio impianti semaforici, di illuminazione, attraversamenti pedonali, rotonde, piste ciclabili, ecc.</p> <p>Note: Gli interventi previsti nell'accordo o convenzione devono essere stati effettuati nell'anno 2021. L'intervento non può essere selezionato da pubbliche amministrazioni competenti nella realizzazione/manutenzione delle infrastrutture stradali oggetto dell'intervento.</p> <p>Documentazione ritenuta probante:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Accordo o convenzione sottoscritti fra le parti, con descrizione delle opere previste • Evidenze documentali della realizzazione degli interventi nell'anno 2021 	70		
B-5	<p>L'azienda ha installato, su tutti i veicoli aziendali che non ne erano già provvisti, sistemi di comunicazione per telefono cellulare dotati di dispositivi fissi con chiamata diretta vocale</p> <p>Note: L'intervento può essere effettuato da tutte le aziende che dispongano di veicoli propri condotti da propri dipendenti.</p> <p>Documentazione ritenuta probante:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Elenco, datato e firmato nel 2021, dei veicoli aziendali • Elenco, datato e firmato nel 2021, dei veicoli utilizzati dall'azienda nel medesimo anno 2021 • Fatture, relative all'anno 2021, di acquisto e installazione dei sistemi di comunicazione, con evidenza di marca e modello 	50		GG 9

LA CULTURA DELLA PREVENZIONE: il modello OT23 e le aree di intervento del CDL.

B-6	<p>L'azienda ha installato, su tutti i veicoli aziendali che non ne erano già provvisti, dispositivi fissi per la rilevazione e l'allarme in caso di colpo di sonno</p> <p>Note: L'intervento può essere effettuato da tutte le aziende che dispongano di veicoli propri condotti da propri dipendenti.</p> <p>Documentazione ritenuta probante:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Elenco, datato e firmato nel 2021, dei veicoli aziendali • Fatture, relative all'anno 2021, di acquisto e installazione dei dispositivi per la rilevazione e l'allarme, con evidenza di marca e modello 	50		
B-7	<p>L'azienda ha adottato un "codice di pratica dei sistemi di gestione della sicurezza e dell'autotrasporto (SSA)" ai sensi della delibera n. 14/06 del 27/6/2006 del Ministero dei trasporti e certificato da un ente accreditato ai sensi della delibera 18/07 del 26/07/2007 del Ministero dei trasporti</p> <p>Note: L'intervento si intende realizzato se l'azienda ha adottato un codice di pratica dei sistemi di gestione della sicurezza e dell'autotrasporto ai sensi della delibera n. 14/06 del 27/6/2006 del Ministero dei trasporti concernente la <i>definizione degli indirizzi in materia di certificazione di qualità delle imprese che effettuano trasporti di merci pericolose, di derrate deperibili, di rifiuti industriali e di prodotti farmaceutici, in attuazione dell'articolo 9, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284</i>. Tale sistema dovrà essere certificato da un ente accreditato ai sensi della delibera 18/07 del 26/07/2007 del Ministero dei Trasporti riguardante <i>l'istituzione dell'Elenco degli Istituti accreditati come Organismi di Certificazione della Norma Tecnica denominata "Codice di Pratica" di cui alla Delibera del Comitato Centrale n. 14/06 del 27 giugno 2006, in attuazione dell'articolo 9, comma 2, lettera f) del Decreto Legislativo 21 novembre 2005, n.284 e Decreto Dirigenziale 17 febbraio 2006</i>.</p> <p>Documentazione ritenuta probante:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Numero del certificato e data di scadenza 	80	Selezionabile solo dalle aziende del GG 9	
B-8	<p>L'azienda ha installato cronotachigrafi di tipo digitale su almeno il 30% dei veicoli per i quali tale dispositivo non è obbligatorio</p> <p>Note:</p>	50		GG 9

LA CULTURA DELLA PREVENZIONE: il modello OT23 e le aree di intervento del CDL.

	<p>L'intervento può essere effettuato da tutte le aziende che dispongano di veicoli propri condotti da propri dipendenti.</p> <p>La documentazione deve consentire di stabilire che i cronotachigrafi digitali sono stati installati su veicoli per i quali il dispositivo non è obbligatorio. La normativa attuale stabilisce che debbano essere dotati di cronotachigrafo digitale i veicoli immatricolati a partire dal 1° maggio 2006 adibiti a trasporto su strada di merci - con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t - e i mezzi adibiti al trasporto su strada di più di nove persone compreso il conducente.</p> <p>L'installazione deve essere effettuata da officine autorizzate.</p> <p>Documentazione ritenuta probante:</p> <ul style="list-style-type: none"> Fatture, relative all'anno 2021, di acquisto e installazione dei cronotachigrafi, con evidenza di marca e modello Documentazione attestante l'autorizzazione ministeriale per l'impresa che ha effettuato l'installazione Elenco, datato e firmato nel 2021, dei veicoli aziendali 			
B-9	<p>L'azienda ha installato una scatola nera-registratore di eventi conforme alla norma CEI 79-56:2009 su almeno il 30% dei veicoli aziendali</p> <p>Note:</p> <p>L'intervento può essere effettuato da tutte le aziende che dispongano di veicoli propri condotti da propri dipendenti.</p> <p>Documentazione ritenuta probante:</p> <ul style="list-style-type: none"> Elenco, datato e firmato nel 2021, dei mezzi aziendali Fatture, relative all'anno 2021, di acquisto e installazione delle scatole nere da cui si evinca la marca, il modello e la conformità alla norma CEI 79-56 del 1/07/2009 	50		GG 9
B-10	<p>L'azienda previene la guida in stato di ebbrezza da parte dei conducenti dei veicoli aziendali attraverso almeno una delle misure seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> attuazione di una procedura aziendale che assicura che i conducenti non siano sotto l'influenza dell'alcol attraverso l'esecuzione, da parte di personale medico, di test alcolemici prima che si mettano alla guida dei veicoli aziendali 	50		GG 9

LA CULTURA DELLA PREVENZIONE: il modello OT23 e le aree di intervento del CDL.

	<ul style="list-style-type: none"> installazione di dispositivi di blocco dell'accensione in caso di ebbrezza del conducente ("ignition interlock devices") <p>Note: la rilevazione deve essere sistematica e per tutti i conducenti e può avvenire sia attraverso i test alcolemici sia utilizzando dispositivi di blocco dell'accensione in caso di ebbrezza del conducente ("ignition interlock devices"); per sistematicità dei controlli alcolimetrici si intende una loro effettuazione regolare, coerente con il sistema definito nella procedura aziendale.</p> <p>I controlli alcolimetrici nei luoghi di lavoro possono essere effettuati esclusivamente dal medico competente oppure dai medici del lavoro dei servizi per la prevenzione e la sicurezza negli ambienti di lavoro, con funzioni di vigilanza, delle aziende unità sanitarie locali competenti per territorio.</p> <p>Documentazione ritenuta probante:</p> <ul style="list-style-type: none"> Procedura aziendale che preveda l'effettuazione dei test e fatture di acquisto di test alcolemici datate 2021 e/o fatture di installazione dei dispositivi di blocco dell'accensione Report sulle rilevazioni effettuate Elenco, datato e firmato nel 2021, dei veicoli aziendali Elenco dei dipendenti adibiti alla guida dei veicoli aziendali 			
C	PREVENZIONE DELLE MALATTIE PROFESSIONALI	Punti	Limitazioni	Bonus (+10)
C-1	PREVENZIONE DEL RISCHIO RUMORE			
C-1.1	<p>L'azienda ha insonorizzato una o più macchine oppure le ha sostituite con macchine conformi alla direttiva 2006/42/CE, recepita in Italia dal d.lgs. 17/2010, che presentano un livello di pressione acustica dell'emissione ponderato A e un livello di potenza acustica ponderata A inferiori. L'intervento non si applica nel caso di acquisto di macchine usate</p> <p>Note: L'intervento è alternativo all'intervento A-3.2. Per la definizione di "macchina" si precisa che ai fini del presente intervento con il termine "macchine" si intende:</p>	70		

LA CULTURA DELLA PREVENZIONE: il modello OT23 e le aree di intervento del CDL.

	<ul style="list-style-type: none"> • un insieme equipaggiato o destinato ad essere equipaggiato di un sistema di azionamento diverso dalla forza umana o animale diretta, composto di parti o di componenti, di cui almeno uno mobile, collegati tra loro solidamente per un'applicazione ben determinata • un insieme di cui al punto precedente, al quale mancano solamente elementi di collegamento al sito di impiego o di allacciamento alle fonti di energia e di movimento • un insieme di cui ai punti precedenti, pronto per essere installato e che può funzionare solo dopo essere stato montato su un mezzo di trasporto o installato in un edificio o in una costruzione • insiemi di macchine di cui ai punti precedenti, o di quasi-macchine, di cui all'art. 2 lettera g) del d.lgs. 17/2010, che per raggiungere uno stesso risultato sono disposti e comandati in modo da avere un funzionamento solidale • un insieme di parti o di componenti, di cui almeno uno mobile, collegati tra loro solidalmente e destinati al sollevamento di pesi e la cui unica fonte di energia è la forza umana diretta <p>Sulla base di quanto sopra si precisa che possono rientrare nella precedente definizione di "macchina" anche attrezzature di lavoro che al momento della fabbricazione o dell'acquisto da parte dell'azienda non erano considerate tali dalla normativa vigente.</p> <p>Documentazione ritenuta probante:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Relazione tecnica dell'intervento di insonorizzazione ai sensi dell'art. 192 del d.lgs. 81/08 e s.m.i. oppure libretti della macchina sostituita e della macchina nuova (qualora l'azienda non possieda il libretto della macchina sostituita è necessario che invii quantomeno i dati tecnici) • Fatture comprovanti l'intervento effettuato, relative all'anno 2021 • Indagine fonometrica ante e post insonorizzazione/sostituzione ai sensi dell'art. 190 del d.lgs. 81/08 e s.m.i. 			
C-1.2	<p>L'azienda ha insonorizzato uno o più ambienti di lavoro</p> <p>Note: Ai fini dell'attuazione dell'intervento i progetti devono aver attuato una riduzione del rischio rumore. Per gli interventi oggetto del finanziamento valgono le definizioni e le indicazioni della norma UNI 11347:2015 - Programmi aziendali di riduzione dell'esposizione a rumore nei luoghi di lavoro. Per "insonorizzazione degli ambienti di lavoro" si intende l'acquisto e l'installazione di:</p>	70		

LA CULTURA DELLA PREVENZIONE: il modello OT23 e le aree di intervento del CDL.

	<ul style="list-style-type: none"> • pannelli fonoassorbenti • cabine • cappottature • schermi acustici • separazioni • silenziatori • sistemi antivibranti • trattamenti ambientali <p>Documentazione ritenuta probante:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Relazione tecnica dell'intervento di insonorizzazione • Fatture comprovanti la realizzazione dell'intervento nell'anno 2021 • Indagine fonometrica ante e post intervento ai sensi dell'art. 190 del d.lgs. 81/08 			
C-2	PREVENZIONE DEL RISCHIO CHIMICO			
C-2.1	<p>L'azienda ha effettuato il "Fit test" sui DPI per la protezione delle vie respiratorie prima della loro adozione</p> <p>Documentazione ritenuta probante: Risultanze dei Fit test effettuati nell'anno 2021</p>	30		GG 2
C-2.2	<p>L'azienda ha installato sistemi di aspirazione dell'aria per la riduzione della concentrazione di agenti chimici pericolosi e/o di agenti cancerogeni o mutageni presenti nei luoghi di lavoro</p> <p>Note: L'intervento si intende realizzato se l'azienda ha installato cappe e/o impianti di aspirazione e captazione gas, fumi, nebbie, vapori o polveri per la riduzione della concentrazione di agenti chimici pericolosi e/o di agenti cancerogeni o mutageni presenti nei luoghi di lavoro. Per "agenti chimici pericolosi" si intendono quelli così definiti ai sensi dell'art. 222 del d.lgs. 81/2008 modificato dal d.lgs. 39/2016. Per "agenti chimici cancerogeni o mutageni" si intendono quelli così definiti all'art. 234 del d.lgs. 81/2008, modificato dal d.lgs. 39/2016.</p> <p>Documentazione ritenuta probante:</p>	60		

LA CULTURA DELLA PREVENZIONE: il modello OT23 e le aree di intervento del CDL.

	<ul style="list-style-type: none"> Estratto del DVR con la descrizione dell'attività aziendale e degli agenti chimici pericolosi e/o degli agenti cancerogeni o mutageni presenti nei luoghi di lavoro Relazione descrittiva dell'intervento effettuato, datata e firmata entro la data di presentazione della domanda Fatture comprovanti la realizzazione dell'intervento nell'anno 2021 			
C-2.3	<p>L'azienda ha adottato misure che hanno portato o mantenuto i livelli di esposizione personale dei lavoratori a silice libera cristallina respirabile al di sotto del valore di 0,05 mg/m³</p> <p>Note: L'intervento è applicabile nei seguenti ambiti lavorativi:</p> <p>a) Settore ceramiche piastrelle b) Fonderie: c) Settore lapideo d) Scavi di gallerie</p> <p>Per "misure" si intendono quelle individuate nelle schede specifiche di cui alla parte 4 della buona pratica elaborata dal Network Italiano Silice reperibili ai seguenti link</p> <p>a) Settore ceramiche piastrelle <u>Piastrelle ceramiche - Indicazioni sulle misure di prevenzione e protezione per la riduzione della esposizione a polveri contenenti Silice Libera Cristallina</u></p> <p>b) Fonderie <u>Comparto fonderie - Indicazioni sulle misure di prevenzione e protezione per la riduzione della esposizione a polveri contenenti Silice Libera Cristallina</u></p> <p>c) Settore lapideo <u>Comparto lapideo - Indicazioni sulle misure di prevenzione e protezione per la riduzione della esposizione a polveri contenenti Silice Libera Cristallina</u></p> <p>d) Scavi di gallerie: <u>Indicazioni sulle misure di prevenzione e protezione per la riduzione della esposizione a polveri contenenti Silice Libera Cristallina - Scavo di gallerie</u></p>	80	<p><i>Selezionabile solo dalle aziende che operano nei settori indicati nell'intervento</i></p>	

LA CULTURA DELLA PREVENZIONE: il modello OT23 e le aree di intervento del CDL.

	<p>Il livello di esposizione a silice libera cristallina dei lavoratori nei reparti interessati deve essere misurato ante e post intervento; il livello post intervento dovrà risultare inferiore a 0,05 mg/m³ e comunque non superiore a quello rilevato prima dell'intervento. Tutte le misure dovranno essere realizzate adottando la medesima metodologia, in accordo con le norme tecniche UNI ISO 16258 - parti 1 e 2 (misurazione della concentrazione di silice libera cristallina aerodispersa) e UNI EN 482 e UNI EN 689 (valutazione del rischio da esposizione a polveri).</p> <p>Documentazione ritenuta probante:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Stralcio del DVR relativo al rischio da silice libera cristallina • Relazione descrittiva dell'intervento effettuato datata e firmata entro la data di presentazione della domanda da cui si evinca: <ul style="list-style-type: none"> ○ il ciclo produttivo dell'impresa ○ il tipo di attività/fase lavorativa svolta ○ la fonte di esposizione connessa all'attività in esame ○ la descrizione dettagliata dell'intervento messo in atto per ridurre l'esposizione, con riferimento al numero di scheda o delle schede della buona pratica NIS seguita ○ i valori di esposizione personale alla silice libera cristallina nelle aree di lavoro interessate dall'intervento, precedenti e successivi alla modifica apportata, con indicazione delle modalità di misura (strumentazione, metodiche di campionamento e analisi, ecc.) • Evidenze dell'attuazione dell'intervento nell'anno 2021 (fatture d'acquisto, procedure adottate, ecc.) 			
C-3	PREVENZIONE DEL RISCHIO RADON			
C-3.1	<p>L'azienda ha implementato misure correttive per ridurre la concentrazione media di attività di radon nei luoghi di lavoro al piano terra, seminterrato e interrato</p> <p>Note: L'intervento è applicabile a tutte le attività lavorative svolte in ambiente indoor ai piani terra, seminterrato e interrato. Per "misure correttive" si intendono esclusivamente i seguenti interventi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • impermeabilizzazione con guaine delle parti del fabbricato a diretto contatto col terreno; 	80		

LA CULTURA DELLA PREVENZIONE: il modello OT23 e le aree di intervento del CDL.

<ul style="list-style-type: none"> • interventi di depressurizzazione attiva o passiva del suolo a diretto contatto con l'edificio (realizzazione di pozzetti di aspirazione); • interventi di depressurizzazione attiva o passiva del vespaio sottostante l'edificio; • pressurizzazione degli ambienti di lavoro indoor; • ventilazione attiva o aspirazione forzata di ambienti interrati e seminterrati. <p>La misurazione della concentrazione media di radon in aria deve essere effettuata prima e dopo l'implementazione della misura correttiva; il livello di concentrazione post operam dovrà risultare pari o inferiore a 200 Bq/m³ e comunque non superiore a quello rilevato prima dell'intervento.</p> <p>A monte dell'intervento la misurazione deve essere mediata su base annua mentre, successivamente allo stesso, su un periodo di almeno tre mesi.</p> <p>Tutte le misurazioni dovranno essere realizzate adottando la medesima metodologia, in accordo con la norma tecnica UNI ISO 11665-4:2015 (Misura della radioattività nell'ambiente - Aria: radon-222 - Parte 4: Metodo di misurazione ad integrazione per la determinazione della concentrazione media di attività usando un campionamento passivo e analisi successiva).</p> <p>Documentazione ritenuta probante:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Relazione descrittiva dell'intervento effettuato da cui si evincano: <ul style="list-style-type: none"> ○ l'attività lavorativa svolta dall'azienda ○ l'identificazione degli ambienti oggetto della misura correttiva ○ la descrizione dettagliata della misura correttiva messa in atto per ridurre l'ingresso del radon nell'edificio ○ l'esito delle misurazioni di concentrazione di radon effettuate prima e dopo l'intervento con indicazione delle modalità di misura (strategia, tecniche e strumenti di campionamento e analisi, ecc.) <p>Alla relazione devono essere allegati i certificati delle misure effettuate ante e post operam e le planimetrie quotate degli ambienti oggetto delle misure correttive. La relazione deve essere firmata e datata entro la data di presentazione della domanda</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fatture relative all'intervento emesse nell'anno 2021 • Documentazione fotografica 			
---	--	--	--

LA CULTURA DELLA PREVENZIONE: il modello OT23 e le aree di intervento del CDL.

C-4 PREVENZIONE DEI DISTURBI MUSCOLO SCHELETRICI			
C-4.1	L'azienda ha realizzato un'attività di promozione della salute osteoarticolare e muscolare	50	
	<p>Note: L'intervento si ritiene realizzato se l'azienda ha effettuato un'attività di promozione della salute che comprenda sia interventi formativi teorici svolti in aula, sia attività pratiche, entrambe condotte da un medico chirurgo o da un fisioterapista. Inoltre l'intervento prevede la consegna di materiale informativo sulle procedure da attuare in caso di sollevamento, spostamento, traino o spinta di carichi e sulla mobilitazione dei distretti della colonna vertebrale cervicale e delle articolazioni degli arti superiori.</p> <p>Documentazione ritenuta probante:</p> <ul style="list-style-type: none"> Programma degli interventi formativi e delle attività pratiche, svolti con evidenza della qualifica del personale sanitario coinvolto (medico chirurgo o fisioterapista) Evidenze documentali della loro attuazione nell'anno 2021 Copia del materiale informativo consegnato ai lavoratori 		
C-4.2	L'azienda ha introdotto nel processo produttivo una o più macchine per l'esecuzione di una fase operativa che comportava la movimentazione manuale dei carichi o la movimentazione di bassi carichi ad alta frequenza	40	
	<p>Documentazione ritenuta probante:</p> <ul style="list-style-type: none"> Relazione descrittiva dell'intervento, firmata dal datore di lavoro e datata entro la data di presentazione della domanda, dalla quale si evincano le condizioni operative prima e dopo l'intervento e la conseguente riduzione dei rischi Fatture di acquisto e installazione o di noleggio/leasing di macchine, relative all'anno 2021 		
C-4.3	L'azienda che svolge attività sanitarie e assistenziali ha acquistato ausili elettromeccanici per il sollevamento e la movimentazione dei pazienti ad esclusione delle carrozzelle e dei dispositivi similari	40	Selezionabile solo dalle aziende che operano nel settore previsto nell'intervento
	<p>Note: Documentazione ritenuta probante:</p> <ul style="list-style-type: none"> Relazione descrittiva dell'intervento, firmata dal datore di lavoro e datata entro la data di presentazione della domanda 		

LA CULTURA DELLA PREVENZIONE: il modello OT23 e le aree di intervento del CDL.

	<ul style="list-style-type: none"> Fatture di acquisto e installazione degli ausili elettromeccanici, relative all'anno 2021 			
C-4.4	<p>L'azienda ha attuato un'attività volta alla prevenzione dei disturbi muscolo scheletrici che prevede l'offerta ai propri dipendenti di piani personalizzati di assistenza fisioterapica</p> <p>Note: L'intervento è volto alla prevenzione delle principali patologie muscolo-scheletriche e al mantenimento del benessere fisico mediante l'erogazione, a titolo gratuito, di interventi formativi pratici volti all'acquisizione delle posture corrette sul luogo di lavoro e trattamenti fisioterapici specifici.</p> <p>Documentazione ritenuta probante:</p> <ul style="list-style-type: none"> Comunicazione ai lavoratori in merito alla possibilità di partecipare all'attività Contratto con fisioterapista, iscritto allo specifico albo professionale, dal quale si evincano le modalità di svolgimento delle attività di assistenza fisioterapica Evidenze dell'attuazione del contratto nell'anno 2021 	50		
C- 5	PROMOZIONE DELLA SALUTE			
C-5.1	<p>L'azienda ha attuato un accordo/protocollo con una struttura sanitaria per un'attività di prevenzione dell'insorgenza di malattie cardiovascolari e/o di tumori nei lavoratori</p> <p>Note: L'intervento si intende realizzato se l'azienda ha stipulato e attuato un accordo/protocollo con una struttura sanitaria, con lo scopo primario di ridurre l'insorgenza delle malattie cardiovascolari e/o dei tumori, che preveda almeno due tra le seguenti iniziative:</p> <ul style="list-style-type: none"> uno screening di valutazione del rischio cardiovascolare e/o oncologico in relazione al proprio stile di vita prestazioni specialistiche e diagnostico-terapeutiche finalizzate alla prevenzione primaria e secondaria attività di informazione ed educazione sanitaria sui corretti stili di vita svolta da personale afferente a una delle seguenti professioni sanitarie: medico chirurgo, infermiere, dietista, biologo, assistente sanitario, tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro consulenza dietologica per gruppi e individuale (casi selezionati) 	50		

LA CULTURA DELLA PREVENZIONE: il modello OT23 e le aree di intervento del CDL.

	<ul style="list-style-type: none"> esami diagnostici per la valutazione delle condizioni generali di salute e della situazione cardiologica (ecocardiogramma, test ergometrico, Holter ECG delle 24 ore e Holter pressorio delle 24 ore) o monitoraggio del sistema respiratorio e cardiovascolare esami diagnostici volti a individuare formazioni pretumorali o tumori allo stadio iniziale (mammografia, epiluminescenza, ecc.) <p>Documentazione ritenuta probante:</p> <ul style="list-style-type: none"> Accordo/protocollo Evidenze della sua attuazione nell'anno 2021 			
C-5.2	<p>L'azienda ha attuato un'attività per la prevenzione dell'uso di sostanze psicotrope o stupefacenti o dell'abuso di alcol</p> <p>Note: L'intervento si ritiene realizzato se l'azienda ha effettuato un'attività per la prevenzione dell'uso di sostanze psicotrope o stupefacenti o dell'abuso di alcol che comprenda interventi svolti in aula da personale afferente a una delle seguenti professioni sanitarie: medico chirurgo, infermiere, assistente sanitario, tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro, psicologo</p> <p>Documentazione ritenuta probante:</p> <ul style="list-style-type: none"> Programmi degli interventi informativi attuati con evidenza della qualifica del personale sanitario coinvolto Evidenze della loro attuazione nell'anno 2021 (attestazione delle presenze dei lavoratori) Copia del materiale informativo consegnate ai lavoratori 	40		
C-5.3	<p>L'azienda ha effettuato interventi finalizzati al reinserimento lavorativo di dipendenti affetti da disabilità da lavoro</p> <p>Note: Gli interventi devono essere effettuati nei luoghi di lavoro aziendali e possono consistere in:</p> <ul style="list-style-type: none"> abbattimento di barriere architettoniche adattamento/riprogettazione della postazione di lavoro interventi di formazione specifici per la disabilità dei lavoratori interessati. <p>Documentazione ritenuta probante:</p>	80		

LA CULTURA DELLA PREVENZIONE: il modello OT23 e le aree di intervento del CDL.

	<ul style="list-style-type: none"> Relazione descrittiva dell'intervento effettuato nell'anno 2021, firmato dal datore di lavoro e datata entro la data di presentazione della domanda Evidenze dell'attuazione dell'intervento realizzato nell'anno 2021 Elenco, datato e firmato nel 2021 dal datore di lavoro, dei lavoratori beneficiari delle attività di reinserimento lavorativo 		
C-6	PREVENZIONE DEL RISCHIO MICROCLIMATICO		
C-6.1	<p>L'azienda ha realizzato negli ambienti di lavoro uno dei seguenti interventi per evitare condizioni di stress termico derivanti da un "ambiente severo caldo":</p> <ul style="list-style-type: none"> installazione di sistemi di condizionamento per il controllo dei parametri microclimatici (temperatura e umidità) realizzazione di barriere e protezioni di tipo e materiali diversi per l'isolamento delle sorgenti radianti acquisto di capi di vestiario con proprietà riflettenti rispetto alle sorgenti radianti <p>Note: Per "ambiente severo caldo" si intende quello definito dalle seguenti norme:</p> <ul style="list-style-type: none"> UNI EN ISO 7243:2017 (indice di valutazione WBGT) UNI EN ISO 7933:2005 (indice di valutazione PHS) <p>Documentazione ritenuta probante:</p> <ul style="list-style-type: none"> Relazione descrittiva dell'intervento effettuato, firmata e datata entro la data di presentazione della domanda, da cui si evincano: <ul style="list-style-type: none"> l'attività lavorativa svolta dall'azienda l'identificazione degli ambienti severi caldi la descrizione dettagliata degli interventi realizzati per evitare condizioni di stress termico <p>Alla relazione devono essere allegate le indagini microclimatiche effettuate prima e dopo l'intervento, con evidenza dei risultati, secondo le prescrizioni delle norme UNI EN ISO 7243:2017 o UNI EN ISO 7933:2005. Le indagini devono essere rappresentative delle condizioni microclimatiche, con particolare riferimento alla stagione estiva; a seguito degli interventi effettuati, i risultati devono evidenziare il rispetto dei limiti di esposizione riportati nelle suddette norme.</p>	40	

LA CULTURA DELLA PREVENZIONE: il modello OT23 e le aree di intervento del CDL.

D	FORMAZIONE, ADDESTRAMENTO, INFORMAZIONE	Punti	Limitazioni	Bonus (+10)
	<ul style="list-style-type: none"> Fatture relative all'intervento, emesse nell'anno 2021 Documentazione fotografica dell'intervento realizzato 			
D-1	<p>L'azienda ha curato la formazione dei lavoratori stranieri sia attraverso l'organizzazione di corsi integrativi di lingua italiana comprendenti la terminologia relativa alla salute e sicurezza sul lavoro, sia attraverso l'adozione di modalità informative specifiche in tema di salute e sicurezza sul lavoro</p> <p>Note: L'intervento si intende realizzato se nei riguardi dei lavoratori stranieri l'azienda ha organizzato ed effettuato corsi di lingua italiana comprendenti la terminologia relativa alla salute e sicurezza sul lavoro e ha adottato specifiche modalità informative. I corsi devono trattare almeno la terminologia fondamentale relativa agli aspetti di salute e sicurezza pertinenti l'attività lavorativa e possono essere seguiti anche presso enti/strutture esterne all'azienda nel normale orario di lavoro, senza spese a carico del lavoratore. Qualora l'intervento formativo riguardi solamente una parte dei lavoratori stranieri dovrà esserne data motivazione in relazione alle competenze linguistiche dei lavoratori. Le modalità informative possono comprendere, per esempio, guide o cartellonistica in lingua straniera sull'esecuzione in sicurezza di specifiche attività lavorative.</p> <p>Documentazione ritenuta probante:</p> <ul style="list-style-type: none"> Programmi, datati e firmati nel 2021, dei corsi di formazione svolti nel medesimo anno 2021 e relativi elenchi presenze firmati nel 2021 dai lavoratori partecipanti Elenco dei lavoratori stranieri con relativa nazionalità, relativo all'anno 2021, datato e firmato Materiale didattico utilizzato Evidenze documentali relative alle modalità informative specifiche adottate 	60		
D-2	<p>L'azienda ha attuato progetti formativi o informativi di sensibilizzazione dei lavoratori sulle molestie e la violenza nei luoghi di lavoro in attuazione dell'Accordo quadro europeo sulle molestie e la violenza sul luogo di lavoro del 26 aprile 2007</p> <p>Documentazione ritenuta probante:</p>	40		

LA CULTURA DELLA PREVENZIONE: il modello OT23 e le aree di intervento del CDL.

	<ul style="list-style-type: none"> Dichiarazione sottoscritta di adesione all'Accordo quadro europeo sulle molestie e la violenza sul luogo di lavoro del 26 aprile 2007, datata e firmata Evidenze dell'attuazione nel 2021 dei progetti formativi o informativi 			
D-3	<p>L'azienda ha attuato interventi di micro-formazione come rinforzo della formazione erogata in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro</p> <p>Note: Per micro-formazione (o <i>microlearning</i>) si intende l'erogazione nell'anno 2021, secondo un'adeguata tempistica, di contenuti formativi strutturati in micro-lezioni della durata di pochi minuti attraverso video resi disponibili ai lavoratori su apparati elettronici in aree comuni aziendali o su dispositivi in uso da parte dei singoli lavoratori. Ai fini dell'attuazione dell'intervento, la micro-formazione deve essere finalizzata a richiamare e rinforzare contenuti di corsi frequentati dai lavoratori nel medesimo anno o nell'anno precedente.</p> <p>Documentazione ritenuta probante:</p> <ul style="list-style-type: none"> Relazione illustrativa della micro-formazione attuata nell'anno precedente quello di presentazione della domanda Programmi dei corsi frequentati dai lavoratori nel 2021 o nell'anno precedente ai quali si riferisce la micro-formazione Documentazione attestante lo svolgimento della micro-formazione (p.es. attestazione dell'RLS, contratto con ditta di formazione che ha predisposto i contenuti delle micro-lezioni, altro) 	30		
E	GESTIONE DELLA SALUTE E SICUREZZA: MISURE ORGANIZZATIVE	Punti	Limitazioni	Bonus (+10)
E-1 (P)	<p>L'azienda ha adottato o mantenuto un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro certificato secondo le norme UNI ISO 45001:18 o BS OHSAS 18001:07 da Organismi di certificazione accreditati per lo specifico settore presso Enti di accreditamento firmatari degli accordi di mutuo riconoscimento EA/MLA e IAF/MLA</p> <p>Note: Nel caso di sistemi di gestione certificati da Organismi di certificazione accreditati per lo specifico settore presso Enti di accreditamento non firmatari degli accordi di mutuo riconoscimento EA/MLA e IAF/MLA dovrà essere selezionato l'intervento E-3.</p>	100	<i>Da adottare su tutte le PAT</i>	

LA CULTURA DELLA PREVENZIONE: il modello OT23 e le aree di intervento del CDL.

	<p>Documentazione ritenuta probante:</p> <ul style="list-style-type: none"> Certificato del sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro per lo specifico settore secondo le norme UNI ISO 45001:2018 o BS OHSAS 18001:07 recante il logo di un organismo di certificazione accreditato per lo specifico settore presso Enti di accreditamento firmatari degli accordi di mutuo riconoscimento EA/MLA e IAF/MLA. Il certificato deve essere datato nel 2021 o, se datato in anni precedenti, essere in corso di validità per l'intero anno 2021. Non è pertanto valido un certificato che riporti una data di scadenza antecedente al 31 dicembre 2021 			
E-2 (P)	L'azienda ha adottato o mantenuto un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro certificato secondo la Norma UNI 10617	100	Da adottare su tutte le PAT	
	<p>Note: Il certificato dovrà essere datato nel 2021 o, se datato in anni precedenti, essere in corso di validità per l'intero anno 2021. Non sono pertanto validi certificati che riportano una data di scadenza antecedente al 31 dicembre 2021.</p> <p>Documentazione ritenuta probante:</p> <ul style="list-style-type: none"> Certificato del sistema di gestione della sicurezza sul lavoro secondo la Norma UNI 10617. Il certificato deve essere datato nel 2021 o, se datato in anni precedenti, essere in corso di validità per l'intero anno 2021. Non è pertanto valido un certificato che riporti una data di scadenza antecedente al 31 dicembre 2021 			
E-3	L'azienda ha adottato o mantenuto un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro che risponde ai criteri definiti dalle Linee Guida UNI INAIL ISPESL e Parti Sociali, o da norme riconosciute a livello nazionale e internazionale (con esclusione di quelle aziende a rischio di incidente rilevante che siano già obbligate per legge all'adozione ed implementazione del sistema)	100	Da adottare su tutte le PAT	
	<p>Documentazione ritenuta probante:</p> <ul style="list-style-type: none"> Indicazione della linea guida o norma cui si è fatto riferimento per l'adozione o il mantenimento del SGSL Informazioni essenziali sull'azienda: attività svolta, ciclo produttivo, dimensione aziendale, organigramma (ad esempio uno stralcio del Documento di valutazione dei rischi) 			

LA CULTURA DELLA PREVENZIONE: il modello OT23 e le aree di intervento del CDL.

	<ul style="list-style-type: none"> • Documento di Politica datato e firmato • Elenco delle procedure del sistema di gestione • Verbale di audit • Verbale del riesame della direzione <p>Il verbale dell'audit e il verbale di riesame della direzione devono essere firmati e datati nell'anno 2021; tuttavia, al fine di comprovare l'effettiva continuità del sistema nell'intero anno 2021 qualora uno o entrambi i documenti siano datati antecedentemente al 28 febbraio 2021, l'impresa dovrà inviare anche il/i corrispondente/i elaborati entro la data di presentazione della domanda.</p> <p>Se il Documento di Politica è firmato da soggetto diverso dal datore di lavoro, l'organigramma deve evidenziare la posizione di appartenenza del firmatario all'alta direzione.</p> <p>La documentazione presentata dovrà essere coerente con i rischi aziendali desumibili dalle Informazioni essenziali sull'azienda</p>			
<p>E-4</p>	<p>L'azienda, in attuazione di accordi tra Inail e Organizzazioni delle Parti Sociali o Organismi del Sistema della Bilateralità, ha adottato o mantenuto un sistema di gestione conforme a:</p> <ol style="list-style-type: none"> LINEE DI INDIRIZZO SGSL – AR: Per l'implementazione dei Sistemi di Gestione per la Salute e la Sicurezza nelle Imprese a Rete LINEE DI INDIRIZZO SGSL – MPI: Per l'implementazione di Sistemi di Gestione per la Salute e la Sicurezza sul lavoro nelle Micro e Piccole Imprese LINEE DI INDIRIZZO SGI – AE: Sistema di Gestione Integrato Salute, Sicurezza, Ambiente Aziende Energia LINEE DI INDIRIZZO SGSL – AA: Sistema di Gestione Salute e Sicurezza Aziende Aeronautiche ad Ala Fissa LINEE DI INDIRIZZO: Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza per i lavori in appalto nella Cantieristica Navale LINEE DI INDIRIZZO SGSL-GP: Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza dei lavoratori per le Aziende del settore Gomma Plastica LINEE DI INDIRIZZO: Per l'applicazione di un Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul lavoro per l'Industria chimica LINEE DI INDIRIZZO SGSL-AS Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro nelle Aziende Sanitarie pubbliche della Regione Lazio 	<p>100</p>	<p><i>Da adottare su tutte le PAT Selezionabile solo dalle aziende dei comparti oggetto delle singole linee di indirizzo</i></p>	

LA CULTURA DELLA PREVENZIONE: il modello OT23 e le aree di intervento del CDL.

	<p>i) SGSL per le aziende di esercizio dei parchi eolici j) LINEE DI INDIRIZZO SGSL-U. Sistema di gestione della salute e della sicurezza dei lavoratori per le aziende dei servizi idrici, ambientali, energetici e funerari</p> <p>Documentazione ritenuta probante:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Informazioni essenziali sull'azienda: attività svolta, ciclo produttivo, dimensione aziendale, organigramma (ad esempio uno stralcio del documento di valutazione dei rischi) • Documento di Politica datato e firmato • Atto ufficiale emesso dal vertice aziendale dal quale si evinca l'adozione di un sistema di gestione conforme alle pertinenti linee di indirizzo • Indice del manuale del sistema di gestione • Verbale di audit • Verbale del riesame della direzione <p>Il verbale dell'audit e il verbale di riesame della direzione devono essere firmati e datati nell'anno 2021; tuttavia, al fine di comprovare l'effettiva continuità del sistema nell'intero anno 2021, qualora uno o entrambi i documenti siano datati antecedentemente al 28 febbraio 2021, l'impresa dovrà inviare anche il/i corrispondente/i elaborati entro la data di presentazione della domanda.</p> <p>Se il documento di Politica è firmato da soggetto diverso dal datore di lavoro, l'organigramma deve evidenziare la posizione di appartenenza del firmatario all'alta direzione.</p> <p>La documentazione presentata dovrà essere coerente con i rischi aziendali desumibili dal documento di "informazioni essenziali sull'azienda"</p>			
E-5	<p>L'azienda ha adottato o mantenuto un modello organizzativo e gestionale di cui all'art.30 del d.lgs. 81/08 e s.m.i., anche secondo le procedure semplificate di cui al d.m. 13/2/2014</p> <p>Documentazione ritenuta probante:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Documento che descrive il modello organizzativo e gestionale ai sensi dell'art. 30 del d.lgs. 81/08 e s.m.i. e, laddove sono state adottate le procedure semplificate, del d.m. 13/2/2014 • Atto di nomina dei componenti dell'organismo di vigilanza • Evidenze dell'attuazione, nell'anno 2021, dell'attività di controllo da parte dell'OdV sull'attuazione del modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure 	100	Da adottare su tutte le PAT	

LA CULTURA DELLA PREVENZIONE: il modello OT23 e le aree di intervento del CDL.

E-6 (P)	L'azienda ha adottato o mantenuto un modello organizzativo e gestionale di cui all'art.30 del d.lgs. 81/08 e s.m.i. asseverato in conformità al Rapporto tecnico UNI TR 11709:2018	100	Da adottare su tutte le PAT Non selezionabile dalle imprese del settore delle costruzioni edili e di ingegneria civile e del settore dei servizi ambientali territoriali
	<p>Note: Sono escluse dal presente intervento le imprese del settore delle costruzioni edili e di ingegneria civile e del settore dei servizi ambientali territoriali, per le quali sono presenti gli specifici interventi E-7 e E-8.</p> <p>Documentazione ritenuta probante:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Attestato di asseverazione rilasciato da un Organismo paritetico rispondente ai criteri delineati dall'Accordo Stato-Regioni n. 128 del 7 luglio 2016 operante per il comparto produttivo di appartenenza dell'azienda con riferimento al contratto di lavoro sottoscritto per i lavoratori; l'attestato deve essere datato nel 2021 o, se datati in anni precedenti, essere in corso di validità per l'intero anno 2021. Non è pertanto valido un attestato che riporti una data di scadenza antecedente al 31 dicembre 2021 • Regolamento per l'attività di asseverazione dell'Organismo paritetico, da cui risultino modalità di attuazione coerenti con i requisiti dell'UNI TR 11709:2018 • Piano di audit o altro documento da cui risulti lo svolgimento dell'attività di asseverazione attraverso verifiche effettuate con tempi di esecuzione non inferiori a quelli dell'appendice A dell'UNI TR 11709:2018 • Rapporto di verifica (punto 5.3.4 dell'UNI TR 11709:2018) e valutazione finale dell'Organismo paritetico (punto 5.4 dell'UNI TR 11709:2018) • Qualifica delle competenze dei verificatori dell'Organismo paritetico che hanno svolto le verifiche presso l'azienda, con particolare riferimento a quanto indicato nell'appendice B dell'UNI TR 11709:2018) 		
E-7 (P)	L'azienda ha adottato o mantenuto un modello organizzativo e gestionale di cui all'art.30 del d.lgs. 81/08 e s.m.i. asseverato in conformità alla prassi di riferimento UNI/PdR 22:2016 per il settore dei servizi ambientali territoriali	100	Da adottare su tutte le PAT Selezionabile solo dalle aziende che operano nel settore previsto nell'intervento
	<p>Documentazione ritenuta probante:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Attestato di asseverazione datato nel 2021 o, se datato in anni precedenti, in corso di validità per l'intero anno 2021 		

LA CULTURA DELLA PREVENZIONE: il modello OT23 e le aree di intervento del CDL.

E-8 (P)	L'azienda ha adottato o mantenuto un modello organizzativo e gestionale di cui all'art.30 del d.lgs. 81/08 e s.m.i. asseverato in conformità alla norma UNI 11751-1 "Adozione ed efficace attuazione dei Modelli di Organizzazione e Gestione della salute e sicurezza sul lavoro (MOG-SSL) – Parte 1: Modalità di asseverazione nel settore delle costruzioni edili o di ingegneria civile	100	<i>Da adottare su tutte le PAT</i>	
	Documentazione ritenuta probante: <ul style="list-style-type: none"> Attestato di asseverazione. L'attestato deve essere datato nel 2021 o, se datati in anni precedenti, essere in corso di validità per l'intero anno 2021. Non è pertanto valido un attestato che riporti una data di scadenza antecedente al 31 dicembre 2021 			
E-9	L'azienda ha seguito la Prassi di Riferimento UNI/PdR 18:2016 "Responsabilità sociale delle organizzazioni – Indirizzi applicativi della UNI ISO 26000"	100	<i>Da adottare su tutte le PAT</i>	
	Documentazione ritenuta probante: <ul style="list-style-type: none"> Matrice di materialità, con evidenza degli aspetti specifici rilevanti individuati dall'azienda, definita per l'anno 2021 Procedura che evidenzi il coinvolgimento degli stakeholder, come definito al punto 8 della PdR, ed evidenze della sua attuazione nell'anno 2021 Piano di azione, conseguente ai punti 1 e 2, definito per l'anno 2021 e documentazione a evidenza delle conseguenti misure realizzate nell'anno 2021 Esiti dell'autovalutazione realizzata nell'anno 2021 oppure dichiarazione di enti di parte terza, ad evidenza ed attestazione della valutazione eseguita (gli esiti dell'autovalutazione o della dichiarazione di enti di parte terza dovranno essere espressi in termini di punteggio raggiunto come definito in Appendice B della PdR e raggiungere un punteggio non inferiore a 15) 			
E-10	L'azienda ha seguito la Prassi di Riferimento UNI/PdR 49:2018 "Responsabilità sociale nel settore delle costruzioni – Linee guida all'applicazione del modello di responsabilità sociale UNI ISO 26000"	100	<i>Da adottare su tutte le PAT Selezionabile solo dalle aziende che operano nel settore previsto nell'intervento</i>	
	Documentazione ritenuta probante: <ul style="list-style-type: none"> Matrice di materialità, con evidenza degli aspetti specifici rilevanti individuati dall'azienda, definita per l'anno 2021 Procedura che evidenzi il coinvolgimento degli stakeholder, come definito al punto 5 e di cui 5.1,5.2,5.3 della PdR, ed evidenze della sua attuazione nell'anno 2021 			

LA CULTURA DELLA PREVENZIONE: il modello OT23 e le aree di intervento del CDL.



	<ul style="list-style-type: none"> Piano di azione, definito e conseguente ai punti 1 e 2 della PdR 18:2016, definito per l'anno 2021 e documentazione a evidenza delle conseguenti misure realizzate nel medesimo anno; il piano di azione deve riferirsi di cui al punto 6 della PdR 49:2018 (gestione ambiente di lavoro, valutazione e scelta fornitori, gestione cantiere) Esiti dell'autovalutazione realizzata nell'anno 2021 oppure dichiarazione di enti di parte terza a evidenza ed attestazione della valutazione 			
E-11	<p>L'azienda ha seguito la Prassi di Riferimento UNI/PdR 51:2018 "Responsabilità sociale nelle micro e piccole imprese (MPI) e nelle imprese artigiane, ovvero imprese a valore artigiano - Linee guida per l'applicazione del modello di responsabilità sociale secondo UNI ISO 26000"</p> <p>Documentazione ritenuta probante:</p> <ul style="list-style-type: none"> Matrice di materialità, con evidenza degli aspetti specifici rilevanti individuati dall'azienda, definita per l'anno 2021 Procedura che evidenzi il coinvolgimento degli stakeholder, come definito al punto 5.6 della PdR, ed evidenze della sua attuazione nell'anno 2021 Piano di azione, definito e conseguente ai punti 1 e 2 della PdR 18:2016, definito per l'anno 2021 e documentazione a evidenza delle conseguenti misure realizzate nell'anno 2021 Esiti dell'autovalutazione realizzata nell'anno 2021 oppure dichiarazione di enti di parte terza a evidenza ed attestazione della valutazione eseguita (gli esiti dell'autovalutazione o della dichiarazione di enti di parte terza dovranno espressi secondo quanto previsto al punto 7.2 della PdR 51:2018) 	100	<p><i>Da adottare su tutte le PAT</i></p> <p><i>Selezionabile solo dalle aziende che operano nel settore previsto nell'intervento</i></p>	
E-12	<p>L'azienda ha realizzato modelli di rendicontazione di Responsabilità Sociale (quali ad esempio bilancio di sostenibilità, bilancio sociale, report integrato) asseverati da parte di ente terzo</p> <p>Note:</p> <p>L'intervento è riferito all'asseverazione, nell'anno 2021, di un Bilancio di sostenibilità, di un Bilancio sociale o di un report di sostenibilità, da parte di un ente terzo. A titolo esemplificativo si richiamano come riferimenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> per il Bilancio Sociale i modelli di rendicontazione sociale elaborati dal Gruppo di Studio per il Bilancio Sociale (GBS); per il Bilancio di Sostenibilità: il GRI Sustainability Reporting Standards del 2018 	100	<p><i>Da adottare su tutte le PAT</i></p>	

LA CULTURA DELLA PREVENZIONE: il modello OT23 e le aree di intervento del CDL.

	<ul style="list-style-type: none"> per il report integrato il framework elaborato dall'International Integrated Reporting Council, cioè l'International integrated Reporting Framework 1.0 <p>Documentazione ritenuta probante:</p> <ul style="list-style-type: none"> Bilancio, datato e firmato dal vertice aziendale nell'anno 2021, da cui sia possibile verificare se e come l'azienda abbia raggiunto gli obiettivi dichiarati ed abbia rispettato gli impegni assunti con i propri stakeholder; il bilancio può essere riferito al 2021 o all'anno precedente Documento di asseverazione da parte di ente terzo rilasciato nel 2021 e riferito al bilancio di cui al punto precedente 			
E-13 (P)	<p>L'azienda ha adottato o mantenuto un sistema di Responsabilità Sociale certificato SA 8000</p> <p>Documentazione ritenuta probante:</p> <ul style="list-style-type: none"> Certificato del Sistema di Responsabilità Sociale secondo la norma SA 8000 datato nel 2021 o, se datato in anni precedenti, in corso di validità per l'intero anno 2021 	70	<i>Da adottare su tutte le PAT</i>	
E-14	<p>L'azienda ha presentato alla Commissione consultiva permanente ex art. 6 del d.lgs. 81/08 e s.m.i. una nuova buona prassi per migliorare le condizioni di salute e sicurezza nel luogo di lavoro (ex art. 2 comma 1 lettera v del d.lgs. 81/08 e s.m.i.) che è stata validata nell'anno solare precedente a quello di presentazione della domanda</p> <p>Note: Le buone prassi validate dalla Commissione consultiva permanente ex art. 6 del d.lgs. 81/08 e s.m.i. sono pubblicate sul sito internet del Ministero del lavoro e delle politiche sociali: http://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/salute-e-sicurezza/focus-on/Buone-prassi/Pagine/Buone-prassi-validate-dalla-Commissione-Consultiva-Permanente.aspx Non sono ritenute valide ai fini del presente intervento le buone prassi presentate alla Commissione consultiva permanente ma non validate nell'anno 2021.</p> <p>Documentazione ritenuta probante:</p> <ul style="list-style-type: none"> Data e titolo della buona prassi realizzata dall'azienda così come pubblicata sul sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 	50	<i>Da adottare su tutte le PAT</i>	

<https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/salute-e-sicurezza/focus-on/Buone-prassi/Pagine/default.aspx>

LA CULTURA DELLA PREVENZIONE: il modello OT23 e le aree di intervento del CDL.

E-15	<p>L'azienda ha adottato una buona prassi per migliorare le condizioni di salute e sicurezza nel luogo di lavoro (ex art. 2 comma 1 lettera v del d.lgs. 81/08 e s.m.i.) tra quelle validate dalla Commissione consultiva permanente ex art. 6 del d.lgs. 81/08 e s.m.i. e pubblicate sul sito internet del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (http://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/salute-e-sicurezza/focus-on/Buone-prassi/Pagine/Buone-prassi-validate-dalla-Commissione-Consultiva-Permanente.aspx)</p> <p>Documentazione ritenuta probante:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Indicazione della buona prassi adottata • Evidenze documentali, datate e firmate nel 2021, dell'adozione della buona prassi nel medesimo anno 2021 	40	Da adottare su tutte le PAT	
E-16	<p>L'azienda, nell'anno di riferimento, ha partecipato al premio "Imprese per la sicurezza" - promosso e organizzato da Confindustria e Inail, con la collaborazione tecnica di Associazione Premio Qualità Italia e Accredia - risultando finalista e ha ricevuto la prevista visita in loco da parte del team di valutatori esperti</p> <p>Documentazione ritenuta probante:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Documentazione già in possesso di Inail 	100	Da adottare su tutte le PAT	
E-17	<p>L'azienda adotta un sistema di rilevazione dei quasi infortuni e attua le misure migliorative idonee a impedire il ripetersi degli eventi rilevati</p> <p>Note:</p> <p>Ai fini dell'attuazione dell'intervento per quasi infortunio si intende un evento derivante dal lavoro, o che ha origine nel corso del lavoro, che non causa infortunio o malattia ma che ha il potenziale per farlo. Non rientrano nell'ambito dell'intervento le situazioni continuative nel tempo e le non conformità rispetto alle corrette procedure operative aziendali.</p> <p>Il sistema di rilevazione deve essere adottato con il coinvolgimento di tutte le figure professionali dell'azienda e in particolare dei lavoratori, dei propositi e dei dirigenti, ciascuno per il proprio ruolo e responsabilità.</p> <p>Il sistema deve essere stato adottato sull'intera azienda.</p> <p>La documentazione probante deve dimostrare l'attuazione continua, sistematica ed efficace del sistema.</p> <p>Le schede dei quasi infortuni rilevati devono comprendere il nominativo e il ruolo dei lavoratori coinvolti e delle altre figure aziendali interessate nelle successive decisioni, la descrizione e l'analisi dettagliata</p>	50	Da adottare su tutte le PAT	

LA CULTURA DELLA PREVENZIONE: il modello OT23 e le aree di intervento del CDL.

	<p>dell'evento, le evidenze fotografiche dell'evento (se possibile), la descrizione delle azioni correttive adottate per la risoluzione a breve termine dell'evento e delle misure realizzate successivamente per evitare il ripetersi dell'evento rilevato.</p> <p>Il documento di valutazione dei quasi infortuni rilevati nell'anno deve comprendere l'analisi statistica degli eventi per reparto, attività o mansione e il report delle azioni correttive intraprese a breve termine e delle misure di miglioramento adottate successivamente.</p> <p>Le misure di miglioramento devono essere documentate e possono consistere per esempio in interventi relativi agli ambienti di lavoro e alle attrezzature di lavoro e in interventi formativi d'aula. Non sono idonee, ai fini dell'attuazione dell'intervento, le misure non documentabili quali i richiami verbali.</p> <p>Documentazione ritenuta probante:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Procedura per la rilevazione e la gestione dei quasi infortuni • Schede descrittive dei quasi infortuni rilevati nel 2021, redatte in conformità alla procedura aziendale • Documento di valutazione dei quasi infortuni rilevati nell'anno 2021, datato e firmato entro la data di presentazione della domanda • Evidenze dell'attuazione delle misure di miglioramento 			
E-18	<p>L'azienda ha aderito al "Programma Responsible Care" e ha compilato il Self Assessment Tool disponibile al sito internet http://self-assessment.responsible-care.com</p> <p>Documentazione ritenuta probante:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lettera di adesione al Programma "Responsible Care", datata e sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa • Questionario degli Indicatori di Performance datato e firmato nel 2021 - Sezioni da 1 a 3 - secondo il modello compilabile online al sito internet http://secure.federchimica.it • Report "RC_web_tool_general_score" relativo al 2021, secondo il modello compilabile online al sito internet http://self-assessment.responsible-care.com • Report "RC_web_tool_gap_analysys_standards" relativo al 2021, secondo il modello compilabile online al sito internet http://self-assessment.responsible-care.com • 	40	Da adottare su tutte le PAT	

LA CULTURA DELLA PREVENZIONE: il modello OT23 e le aree di intervento del CDL.

F	GESTIONE DELLE EMERGENZE E DPI	Punti	Limitazioni	Bonus (+10)
F-1	<p>L'azienda ha dotato i propri lavoratori, le cui mansioni comportano lavoro in solitario, di sistemi di rilevamento "uomo a terra"</p> <p>Note: Ai fini dell'attuazione dell'intervento, i sistemi di rilevamento "uomo da terra" devono essere stati consegnati a tutti i lavoratori le cui mansioni comportano lavoro in solitario.</p> <p>Documentazione ritenuta probante:</p> <ul style="list-style-type: none"> Fatture di acquisto o contratto di noleggio dei dispositivi, relativi all'anno 2021 Stralcio del DVR dal quale risultino le mansioni a rischio per lavoro in solitario Evidenze della consegna ai lavoratori dei sistemi di rilevamento "uomo a terra" 	40		
F-2	<p>L'azienda, per la quale non è obbligatoria per legge l'adozione di un defibrillatore, ha effettuato nel 2021 la specifica formazione per lavoratori addetti all'utilizzo del defibrillatore in proprio possesso (corso BLS-D - Basic Life Support early Defibrillation)</p> <p>Note: Ai fini della realizzazione dell'intervento è necessario che almeno un dipendente dell'impresa abbia partecipato a uno specifico corso di formazione nell'anno 2021.</p> <p>Documentazione ritenuta probante:</p> <ul style="list-style-type: none"> Dichiarazione datata e firmata entro la data di presentazione della domanda che attesti che l'azienda non rientra tra quelle per cui l'adozione è obbligatoria per legge Fattura d'acquisto del defibrillatore, anche se con data precedente all'anno 2021, o contratto di noleggio valido per l'anno 2021 Elenco, firmato e datato, dei partecipanti ai corsi BLS-D con copia degli attestati rilasciati 	40		
F-3	<p>L'azienda ha attuato interventi per la protezione dei propri dipendenti dal rischio rapine, consistenti in almeno una delle seguenti misure:</p> <ul style="list-style-type: none"> installazione di barriere per impedire il contatto fisico con il lavoratore installazione di sistemi di videosorveglianza e di sistemi di allarme con chiamata alle forze dell'ordine 	40		

LA CULTURA DELLA PREVENZIONE: il modello OT23 e le aree di intervento del CDL.

	<ul style="list-style-type: none"> miglioramento dell'illuminazione artificiale nella struttura e nelle aree annesse (parcheggi, vie di transito, ecc.) <p>Documentazione ritenuta probante:</p> <ul style="list-style-type: none"> Relazione descrittiva dell'intervento effettuato nell'anno 2021, firmata dal datore di lavoro e datata entro la data di presentazione della domanda Evidenze dell'attuazione dell'intervento realizzato nell'anno 2021 Solo per l'installazione dei sistemi di videosorveglianza: accordo con le rappresentanze sindacali aziendali 			
F-4 (P)	<p>L'azienda ha implementato sistemi di controllo a distanza dello stato di efficienza dei dispositivi e delle attrezzature antincendio, che prevedono l'utilizzo di sensoristica integrata</p> <p>Note: Ai fini dell'attuazione dell'intervento l'azienda nel 2021 deve aver dotato i propri dispositivi e attrezzature di sicurezza antincendio di sensoristica integrata e deve aver utilizzato un sistema di raccolta e elaborazione dei dati</p> <p>Documentazione ritenuta probante:</p> <ul style="list-style-type: none"> Descrizione del sistema di controllo implementato Fattura di acquisto emessa nell'anno 2021 o nei 3 anni precedenti Evidenze dell'utilizzo dei dispositivi e del sistema di raccolta ed elaborazione dati nell'anno 2021 	50		
F-5	<p>L'azienda ha attuato interventi per la protezione dei propri dipendenti dal rischio di aggressione, consistenti in:</p> <ul style="list-style-type: none"> procedura aziendale con le indicazioni delle modalità operative da seguire per ridurre il rischio di aggressione formazione specifica sulle modalità per affrontare i conflitti e le aggressioni almeno una delle seguenti misure: <ul style="list-style-type: none"> modifiche del layout delle postazioni di lavoro con installazione di barriere fisiche sorveglianza fisica e/o sistemi videosorveglianza sistemi di allarme e richiesta soccorso <p>Note:</p>	60		

LA CULTURA DELLA PREVENZIONE: il modello OT23 e le aree di intervento del CDL.

	<p>Ai fini dell'attuazione dell'intervento l'azienda nel 2021 deve aver adottato una specifica procedura aziendale, anche se emessa negli anni precedenti, aver svolto un'attività di formazione specifica e aver attuato almeno una delle tre misure sopra riportate.</p> <p>Documentazione ritenuta probante:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Descrizione dell'attività aziendale e delle mansioni a rischio di aggressione • Procedura aziendale, firmata e datata • Programma dell'intervento formativo ed evidenze della sua attuazione nell'anno 2021 • Relazione descrittiva della/e misura/e attuato, firmata e datata entro la data di presentazione della domanda ed evidenze dell'attuazione della/e stessa/e (p.es. fatture di acquisto o di lavori edili emesse nel 2021) 			
F-6	<p>L'azienda ove sono occupati meno di 10 lavoratori dispone del piano per la gestione dell'emergenza in caso di incendio e ha effettuato la prova di evacuazione almeno una volta l'anno, con verifica dell'esito</p> <p>Note: Il numero dei lavoratori va riferito all'anno 2021 e calcolato sulla base dell'art. 4 del d.lgs. 81/2008 e s.m.i. per l'intera azienda. L'intervento non è applicabile alle aziende di cui all'art.3 comma 2 del d.m. 10/3/98 e agli impianti di stoccaggio e lavorazione dei rifiuti. Per le aziende che operano nei cantieri temporanei e mobili l'intervento si intende realizzato se la prova di evacuazione è stata effettuata per tutti i cantieri attivi nell'anno 2021. Gli elementi documentali che attestano la partecipazione dei lavoratori alla prova di evacuazione devono essere firmati dal datore di lavoro e riportare la data delle prove.</p> <p>Documentazione ritenuta probante:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Elenco dei lavoratori relativo all'anno 2021, datato e firmato • Piano di emergenza dell'azienda, datato e firmato • Verbale/i, datato/i e firmato/i nel 2021, descrittivo/i delle modalità di svolgimento e degli esiti della/e prova/e di evacuazione 	40	<i>Da adottare su tutte le PAT</i>	
F-7 (P)	<p>L'azienda ha adottato sistemi di controllo a distanza dell'utilizzo dei DPI da parte dei lavoratori</p> <p>Note:</p>	50		
	<p>Ai fini dell'attuazione dell'intervento l'azienda deve aver consegnato ai propri lavoratori DPI con tag attivo con sistema di invio segnalazione di situazioni di pericolo, e deve aver utilizzato un sistema di raccolta, analisi e gestione dei dati</p> <p>Documentazione ritenuta probante:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Descrizione dei dispositivi acquistati • Fattura di acquisto dei dispositivi emessa nell'anno 2021 o nei 3 anni precedenti • Evidenze dell'utilizzo dei dispositivi e del sistema di raccolta, analisi e gestione dei dati nell'anno 2021 			

Data ____ / ____ / _____

Firma del Richiedente _____

Dichiara che gli interventi sono stati eseguiti a regola d'arte e nel rispetto delle norme applicabili

Tutela dei dati – Dichiara di essere stato informato sulle modalità e finalità del trattamento dei dati ai sensi d.lgs.196/2003 e s.m.i. e regolamento UE 2016/679.

Grazie!

unica
formazione

unica
Unione Nazionale Italiana delle micro & piccole
Imprese del Commercio, dei servizi e dell'Artigianato



Ordine dei Consulenti del Lavoro
Provincia di Milano



GRAZIE
PER L'ATTENZIONE

Dott.ssa Garbelli Barbara

Consulente del Lavoro in Pavia, Membro Centro Studi Nazionale ANCL